

Giulia Ombuen

Sociologa, Dirigente del Settore Trasferimento delle conoscenze tecnico-scientifiche dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale e Responsabile della Sezione *Informazione e Prevenzione*, prevista nel sito Internet www.iims.it, da cui è tratto il testo coordinato del D.Lgs. 626/94 contenuto nella presente pubblicazione.

L'autore ringrazia il personale che collabora all'aggiornamento costante della Banca dati normativa della sezione *Informazione e Prevenzione* ed in particolare:

Annamaria Rocchi

contrattista presso l'IIMS e dottore in giurisprudenza, per la selezione dei provvedimenti normativi di interesse;

Barbara De Cristofaro

operatore tecnico dell'IIMS, per la predisposizione grafica dei testi;

Marco Cioppa

collaboratore tecnico del Sistema Informativo dell'IIMS, per l'aggiornamento tecnico-informatico del sito Internet.

Pubblicazione fuori commercio

Giulia Ombuen

Introduzione al D.Lgs. 626/94

L'evoluzione della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce della politica sociale europea

Introduzione al D.Lgs. 626/94
L'evoluzione della normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro alla luce della politica sociale europea
GIULIA OMBUEN



Via Pasquale S. Mancini, 28
00196 Roma
Tel. 06/3200642-3
www.iims.it

Presidente
Pietrantonio Ricci

Direttore Generale
Giovanni Maria Pirone

Consiglio d'Amministrazione
Alberto Clivati
Andrea Crenna
Enrico Mazzeo Cicchetti
Michele Lepore
Flavio Martinelli
Marcello Negri
Walter Nicoletti
Davide Rossi

Comitato di consulenza scientifica
Marco Bassi
Paola Binetti
Mario Carletti
Vincenzo Dominici
Benedetto Fucci
Antonio Guida
Gualtiero Ricciardi
Lucio Ricciardi
Antonio Sili Scavalli
Mario Ireneo Sturla

1ª Edizione, luglio 2004
in appendice il testo coordinato del D.Lgs. 626/94 aggiornato al febbraio 2004.

ISBN 88-87098-45-X

Coordinamento editoriale a cura del Servizio Biblioteca, Documentazione ed Editoria (Responsabile: Livio Agostini)



Giulia Ombuen

Introduzione al D.Lgs. 626/94

L'evoluzione della normativa italiana
in materia di salute e sicurezza sul lavoro
alla luce della politica sociale europea



Istituto Italiano di Medicina Sociale

Prefazione

L'Istituto Italiano di Medicina Sociale, sin dalla sua fondazione nel 1922, ha sempre perseguito l'obiettivo di contribuire al conseguimento e mantenimento del benessere fisico, psichico e sociale della collettività attraverso campagne di informazione, ricerche e studi, corsi di formazione e riqualificazione professionale su argomenti di medicina sociale. Proprio in ragione di questa pluriennale esperienza, nel corso degli ultimi dieci anni, l'Istituto è stato inserito in provvedimenti legislativi, di derivazione europea, per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori quale amministrazione deputata a promuovere e diffondere la "cultura della sicurezza e della prevenzione" nei luoghi di lavoro.

Tra le numerose azioni svolte dall'Istituto in tal senso, sono lieto di ricordare la progettazione ed erogazione di numerosi corsi di formazione a favore dei diversi soggetti individuati dal D.Lgs. 626/94 (Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione, Rappresentante per la sicurezza, Datori di lavoro, ecc.); l'elaborazione di opuscoli informativi di indirizzo per la concreta applicazione della normativa in materia; ricerche, studi e convegni di approfondimento sui diversi aspetti della prevenzione nei luoghi di lavoro. Ultimo, ma non per importanza, la realizzazione, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della sezione "Informazione e Prevenzione" nel sito Internet istituzionale (www.iims.it) tramite la quale sono divulgate le principali normative in materia costantemente aggiornate, i prodotti editoriali realizzati nonché le iniziative programmate.

Il presente lavoro rappresenta uno dei contributi elaborati dal Servizio Informazione, Assistenza e Consulenza sia per illustrare la strategia di azione delineata dal legislatore italiano in sede di recepimento del nuovo approccio alla prevenzione di derivazione europea, contenuto *in primis* nella Direttiva Quadro 391/89 CE, sia per sopperire all'esigenza di fornire agli operatori del settore la versione aggiornata del D.Lgs. 626/94, oggetto di costanti modifiche e integrazioni da parte del legislatore nel corso dei circa 10 anni dalla data della sua emanazione.

Esso può essere utilizzato quale utile ausilio per corsi di formazione e informazione in materia di salute e sicurezza al fine di illustrare il contesto da cui derivano i principi generali di prevenzione.

Prof. Pietrantonio Ricci
Presidente
Istituto Italiano di Medicina Sociale

Presentazione

La legislazione italiana in materia di sicurezza e igiene del lavoro è stata profondamente innovata dalle disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 626/94. Tale provvedimento, emanato nel settembre 1994 e modificato ed integrato da successivi interventi normativi, è l'atto con il quale il legislatore italiano, recependo alcune direttive europee per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per la prima volta definisce un sistema "globale" di gestione della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro in cui è l'uomo al centro dell'intervento e non più la macchina.

A fondamento del sistema vi è la considerazione che il cosiddetto "rischio zero" non esiste, in quanto ogni attività dell'uomo, in ambito sia di vita sia di lavoro, espone a rischi più o meno significativi per la propria e altrui salute e sicurezza. Conseguentemente, il nuovo approccio gestionale per il contenimento dei rischi richiede l'intervento attivo e condiviso delle parti interessate (datore di lavoro, lavoratori, organizzazioni sindacali e parte pubblica) affinché siano assunti comportamenti individuali e strategie organizzative orientati alla sicurezza.

Tale orientamento, che sposta l'attenzione dalla prevenzione oggettiva alla prevenzione soggettiva, deriva dai cambiamenti economico-sociali avvenuti nelle società avanzate negli ultimi cinquanta anni nonché dalla corrispondente evoluzione della politica sociale comunitaria così come illustrato nel presente lavoro. La contestualizzazione dell'evoluzione dei principi di prevenzione a livello sovranazionale consente all'autore di illustrare le modifiche intervenute nel sistema giuridico italiano di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui il D.Lgs. 626/94 rappresenta l'espressione più avanzata.

L'attuale delega al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la predisposizione di un Testo unico sulla sicurezza, che rimetta ordine al corpus normativo italiano, dovrebbe rendere facilmente esigibili i principi generali qui richiamati, estendere il regime di tutele ai cosiddetti "lavoratori atipici" ed infine ridurre gli adempimenti burocratici per una migliore partecipazione condivisa dei diversi "attori" della prevenzione nelle aziende, unità produttive o pubbliche amministrazioni.

Dott. Giovanni Maria Pirone
Direttore Generale
Istituto Italiano di Medicina Sociale

SOMMARIO

Introduzione	9
La politica sociale dell'Unione Europea	10
<i>La Direttiva Quadro 89/391</i>	11
La legislazione italiana in materia di salute e sicurezza	12
<i>La "prevenzione tecnica" e la "prevenzione sanitaria"</i>	13
<i>Le normative di "derivazione" europea</i>	14
Le direttive europee recepite dal D.Lgs. 626 vigente	15
Il nuovo sistema delineato dal Titolo I del D.Lgs. 626/94	17
Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 626/94	21
Gli "attori" della sicurezza	22
<i>Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti</i>	22
<i>I progettisti, i fabbricanti e gli installatori</i>	25
<i>Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi con contratto d'appalto o contratto d'opera</i>	25
<i>Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione</i>	26
<i>Il Medico competente e la Sorveglianza Sanitaria</i>	28
<i>Il Rappresentante per la Sicurezza</i>	29
<i>Gli addetti al pronto soccorso</i>	30
<i>Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze</i>	33
<i>I lavoratori</i>	34
Appendice - Il testo coordinato del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626	41
Titolo I	45
Titolo II - Luoghi di lavoro	65
Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro	73
Titolo IV - Uso dei dispositivi di protezione individuale	81
Titolo V - Movimentazione manuale dei carichi	85
Titolo VI - Uso di attrezzature munite di videoterminali	87
Titolo VII - Protezione da agenti cancerogeni mutageni	91
Titolo VII bis - Protezione da agenti chimici	99
Titolo VIII - Protezione da agenti biologici	107
Titolo VIII bis - Protezione da atmosfere esplosive	115
Titolo IX - Sanzioni	119
Titolo X - Disposizioni transitorie e finali	121
Allegati	123

Introduzione

Nelle aree industrializzate del nostro pianeta, l'approccio ai problemi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro è andato evolvendo nel corso degli ultimi 50 anni in relazione ai corrispondenti cambiamenti economico-sociali. Dalla metà del secolo scorso, infatti, il mondo del lavoro delle società avanzate ha avuto un'evoluzione incessante, e per certi versi vertiginosa, dovuta alla massiccia introduzione di nuove tecnologie e di processi di automazione delle attività. Gli anni che vanno dal '50 al '70 sono caratterizzati da un lato da una produzione industriale impostata secondo il modello fordista (la cosiddetta "organizzazione scientifica del lavoro"), dall'altro da una crescente domanda di beni di consumo. Sono gli anni in cui si diffonde un livello di prosperità senza precedenti, grazie ad una congiuntura economica favorevole e allo sviluppo della produzione in serie per i mercati di massa.

L'attenzione e l'intervento al problema della nocività del lavoro costituivano impegno relativamente agevole stante la rigidità delle modalità e delle funzioni lavorative imposte dal modello fordista, funzionali al livello tecnologico che lo caratterizzava. Quella rigidità si riverberava sull'intero ciclo del lavoro e ne determinava connotazioni di fatica e di rischio individuabili in modo sufficientemente agevole e rigoroso. In questa fase l'intervento in materia di prevenzione è stato connotato da una normazione separata che distingueva tra:

- *prevenzione tecnica* relativa ai requisiti di sicurezza e manutenzione delle macchine, degli impianti e dei prodotti, incluse le attrezzature di lavoro;
- *prevenzione igienico-ambientale* relativa alla conoscenza ed al controllo degli agenti chimici (polveri, acidi, solventi, ecc.) e fisici (radiazioni, rumore, ecc.) negli ambienti di lavoro nonché alle problematiche relative all'emissione ed immissione nell'aria, nell'acqua e nel terreno di sostanze pericolose;
- *prevenzione sanitaria* con un approccio di tipo risarcitorio più che genuinamente preventivo e quindi più sulla conoscenza e sul controllo dei danni che sulla conoscenza e sul controllo dei rischi.

Dalla fine degli anni '70, l'introduzione della macchina a controllo numerico (computer) ha innescato un ulteriore processo di profonda mutazione dell'intero sistema produttivo. La grande concentrazione di macchine e impianti, che caratterizzava la fabbrica del precedente ciclo, è stata scorporata e ridistribuita su un reticolo di unità aziendali di piccola-media grandezza, diffuse su una dimensione territoriale comprendente via via l'intero pianeta. Tuttavia il solo impiego di nuove tecnologie non esaurisce il quadro della trasformazione. È la concezione stessa della gestione delle attività produttive che subisce un notevole cambiamento, dovendo rispondere ai nuovi stimoli offerti sia dai cambiamenti tecnologici, dall'innovazione delle macchine e delle attrezzature, sia dalla crescente globalizzazione dei mercati.

Ma il rapido succedersi delle innovazioni tecnologico-produttive, se da un lato porta ad un sostanziale miglioramento sotto il profilo produttivo e gestionale, dall'altro risente di carenze progettuali ed organizzative necessarie per il processo di adattamento ed adeguamento degli operatori ai nuovi modelli produttivi, con il conseguente elevato incremento degli infortuni sul lavoro. L'organizzazione del lavoro sempre più richiede un coinvolgimento ed una partecipazione attiva dei lavoratori (crescita degli *skill* cognitivi e relazionali in luogo di quelli manuali) e nello stesso tempo una loro maggiore flessibilità (nuovi profili professionali, aumento dei modelli di prestazioni articolate e modulari, lavori stagionali e *part time*, ecc.). In questo periodo sono gli stessi lavoratori che, cominciando a percepire la parcellizzazione del lavoro ed i ritmi imposti dalla tecnologia quali fattori che influiscono sul loro logoramento fisico e psichico, intraprendono, attraverso le organizzazioni sindacali, le prime rivendicazioni sull'ambiente di lavoro affinché siano eliminate quelle condizioni che accentuano i rischi di eventi dannosi e di malattie professionali.

Parallelamente al progresso tecnologico, nelle società avanzate va aumentando sia l'aspettativa di vita dell'individuo sia l'attenzione alla *qualità della vita* nel suo complesso, determinando una modifica della percezione stessa della salute. Quest'ultima, infatti, è andata assumendo un'accezione positiva, quale completo stato di *benessere fisico, mentale e sociale*, piuttosto che negativa, quale assenza di patologie. La *nuova visione della salute*, alla base degli obiettivi del progetto "Salute per tutti nell'anno 2000" formulato

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità alla fine degli anni '80, ha determinato la ricerca di condizioni di funzionamento dei processi interattivi del sistema uomo-macchina-ambiente che meglio garantiscano la tutela dell'integrità psicofisica dell'uomo, con le conseguenti modifiche dei comportamenti e degli stili di vita.

Alla fine degli anni '80, l'evidenza dei costi umani, assicurativi e sanitari, generati dai problemi di salute insorti per attività lavorative, nonché le aumentate potenzialità di intervento positivo fornite dalla ricerca scientifica e dal livello tecnologico del nuovo modello produttivo, determinano che l'attenzione degli organismi internazionali, del mondo della ricerca e della legislazione si focalizzi sulla necessità di individuare interventi preventivi per la tutela della salute dei lavoratori. È in quegli anni che l'Unione Europea promuove studi sulle cause degli incidenti sul lavoro i cui risultati indicano come prevalenti gli infortuni relativi ad "azioni pericolose" per il 65% dei casi rispetto agli infortuni per "condizioni pericolose", attestate al 35% dei casi. Tali risultati diedero luogo, da parte dell'Unione Europea e conseguentemente degli Stati membri ad essa collegati, all'emanazione di normative mirate innanzitutto a contrastare le "azioni pericolose", secondo il principio della prevenzione soggettiva, piuttosto che le "condizioni pericolose" oggetto quasi esclusivo del precedente intervento normativo.

In Italia, questa diversa prospettiva prevenzionale è definita dall'ormai noto D.Lgs. 626 del 1994 che traspone nell'ordinamento italiano i principi sanciti dalla legislazione europea. Al fine di comprendere la valenza innovativa del provvedimento in esame, il presente lavoro riepiloga le principali tappe giuridiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia dell'Unione Europea sia dell'Italia, nonché illustra le principali azioni richieste ai diversi "attori" del sistema di gestione della prevenzione così come indicate dal Decreto in esame. A compendio del lavoro è riportato il testo coordinato del D.Lgs. 626, al fine di fornire agli operatori del settore la versione aggiornata al febbraio 2004 del decreto, oggetto di costanti modifiche e integrazioni da parte del legislatore nel corso dei circa 10 anni dalla data della sua emanazione.

La politica sociale dell'Unione Europea

La Comunità, ora Unione Europea, sorta con l'intento di favorire l'instaurazione del mercato comune ed il superamento delle differenze giuridiche che potessero contrastarlo, sin dalla sua origine è stata connotata da un'attenzione alla dimensione sociale del suo intervento¹.

Ma la vera e propria evoluzione della politica sociale inizia dagli anni '70 a fronte dell'affermazione della consapevolezza che la crescita economica, auspicata con il mercato unico, non potesse prescindere dal progresso umano e sociale degli individui, cittadini europei, che vi operano.

Tale consapevolezza è oggetto di determinazione dei capi di Stato e di governo al Vertice di Parigi dell'ottobre 1972 e dà luogo all'adozione, nel gennaio 1974, del *Primo programma di azione sociale* comprendente iniziative nei settori della legislazione del lavoro, della parità di condizioni, dell'igiene e sicurezza del lavoro, con il fine di migliorare le condizioni di vita e di lavoro. Tale programma prevede la partecipazione delle parti sociali alle decisioni economiche e sociali della Comunità nonché quella dei lavoratori alla vita delle imprese.

Inoltre, nel giugno dello stesso anno, è istituito il *Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro*, con sede in Lussemburgo, con il compito di assistere la Commissione nell'elaborazione di proposte normative su tali argomenti.

Negli anni '80 la "dimensione sociale" in Europa acquista una crescente importanza e le aree industriali più avanzate per prime danno il segnale di una trasformazione che trae forza non solo dai cambiamenti tecnologico-produttivi, ma anche e soprattutto dai cambiamenti organizzativi. Conseguentemente, per garantire in ambito comunitario condizioni minime di

¹ Nei preamboli dei due Trattati di Roma del marzo 1957, istitutivi della CEE e dell'EURATOM successivamente unificate, si dichiara l'intento di promuovere un'azione comune volta ad "assicurare il progresso economico e sociale [...ed...] il miglioramento delle condizioni di vita e di occupazione" nonché ad "instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni".

tutela e di diritti tali da evitare che livelli di garanzia più bassi in singoli Paesi possano costituire un ostacolo, non solo all'integrazione, ma anche alla corretta competitività delle imprese europee (il cosiddetto fenomeno di "*dumping sociale*"), la Comunità Europea nel 1987 adotta l'Atto unico europeo con cui riforma i Trattati di Roma del '57 ed inserisce a pieno titolo nella filosofia della Comunità i problemi del lavoro e della sua tutela. Le più significative modifiche in tal senso sono state apportate agli articoli 100 e 118 che dispongono che:

- le proposte della Commissione in materia di sanità, sicurezza e protezione dell'ambiente e dei consumatori si basano su un "livello di protezione adeguata" e siano deliberate dal Consiglio a "maggioranza qualificata", superando il precedente *empasse* dell'unanimità;
- gli Stati membri della Comunità si impegnano a promuovere il miglioramento dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, fissando come obiettivo dei singoli Paesi l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in tale campo;
- il Consiglio si impegna ad adottare le prescrizioni minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso *Direttive*, applicabili nei vari Paesi membri progressivamente e tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti, rafforzando così la propria capacità di intervento con misure obbligatorie e non più orientative come con le Raccomandazioni².

Già prima di tale Atto la Comunità aveva emanato la prima Direttiva Quadro in materia di prevenzione per migliorare la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro³, cui erano seguite direttive particolari per specifici rischi (piombo, amianto, rumore, ecc.). Ma è solo in virtù del rafforzamento del proprio impegno attuato con l'Atto Unico europeo che, alla fine degli anni '80, l'Unione Europea emana un provvedimento generale in cui, per la prima volta, formula l'unitarietà strategica delle attività di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro fondata sul principio della massima sicurezza ragionevolmente praticabile: la Direttiva Quadro 89/391.

La Direttiva Quadro 89/391

Le disposizioni contenute nella Direttiva Quadro 89/391⁴ affrontano la materia prevenzionale definendo un sistema di gestione e organizzazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (derivanti da "condizioni e azioni pericolose") che coinvolge tutti i soggetti che ruotano attorno al mondo del lavoro, pubblici e privati, i quali devono attivamente impegnarsi a disegnare una strategia progettuale di intervento, programmata e pianificata, che determini una riformulazione ergonomica delle attività e dei processi lavorativi.

La Direttiva, infatti, oltre ad indicare i principi generali di salute e sicurezza ed individuare i destinatari degli obblighi, propone una strategia d'azione che consenta a questi ultimi di mutare i propri atteggiamenti e passare da un ruolo passivo, in cui la prevenzione dei rischi è vissuta come problema, ad un ruolo in cui essi stessi sono soggetti attivi per la valu-

² La legislazione europea prevede, oltre al diritto primario consistente nei Trattati istituiti e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, il diritto derivato, o di secondo grado, con cui gli organi comunitari, nell'esercizio delle loro funzioni, pongono in essere una serie di atti che possono essere vincolanti o meno per i destinatari. Gli **atti vincolanti** dell'UE sono: i *Regolamenti*, che hanno carattere generale e sono direttamente applicabili negli Stati Membri, senza la necessità di leggi nazionali di attuazione; le *Direttive*, che indicano agli Stati Membri degli obiettivi obbligatori da raggiungere, la cui attuazione è demandata alle leggi nazionali di recepimento affinché ogni paese possa tenere conto delle proprie situazioni ed esigenze specifiche; le *Decisioni*, che riguardano argomenti ben precisi e delimitati e sono obbligatorie in tutte le loro parti per i destinatari che possono essere uno o più Stati Membri, imprese, persone fisiche. Gli **atti non vincolanti** dell'UE sono le *Raccomandazioni*, i *Pareri* e le *Risoluzioni*, attraverso i quali l'Unione Europea esprime la propria posizione su una determinata materia senza efficacia obbligatoria per gli Stati Membri.

³ La Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 80/1107/CEE del 27 novembre 1980 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea - GUCE - del 3 dicembre 1980, n. L 327), concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991.

⁴ Direttiva CEE del 12 Giugno 1989, n. 391 concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (in GUCE del 29 giugno 1989, n. L 183).

tazione dei rischi e per l'individuazione delle misure di sicurezza atte a garantire l'integrità psico-fisica dei lavoratori. A fondamento del sistema vi è l'assunzione della necessità di adattare il lavoro all'uomo, e non viceversa, prevenendo il rischio attraverso l'assunzione di comportamenti e di processi lavorativi sicuri. È la prevenzione l'elemento cardine attorno al quale far ruotare l'organizzazione del lavoro ed a tal fine occorre operare una profonda trasformazione culturale rispetto agli stessi modi di intervento per addivenire ad una cultura del lavoro in sicurezza.

La Direttiva Quadro 89/391 rappresenta, quindi, il punto di svolta e di riferimento del nuovo sistema di prevenzione, avente carattere obbligatorio per gli Stati membri dell'Unione, da cui discendono ulteriori direttive particolari⁵ con disposizioni più rigorose e/o specifiche per alcuni settori lavorativi quali:

- Luoghi di lavoro;
- Attrezzature di lavoro;
- Attrezzature di protezione individuale;
- Lavori con attrezzature dotate di video-terminali;
- Movimentazione di carichi pesanti comportanti rischi lombari;
- Cantieri temporanei e mobili;
- Pesca e agricoltura.

I riferimenti di queste ultime direttive particolari, emanate, come previsto, in date successive alla Direttiva Quadro del 1989, sono riportati nella successiva illustrazione delle direttive europee recepite dall'Italia.

La legislazione italiana in materia di salute e sicurezza

Per quanto riguarda la specificità italiana, sin dalla fine dell'800, a fronte dell'aumento degli infortuni e delle malattie professionali dovuto al processo di meccanizzazione dell'industria ed all'impiego di sostanze chimiche tossiche, il legislatore intervenne istituendo l'assicurazione contro gli infortuni, obbligatoria per alcune categorie di lavoratori dell'industria (Legge 80 del 1898), affinché fosse garantito un trattamento risarcitorio alle vittime di infortunio.

L'intervento preventivo era ancora di là da venire ed occorrerà attendere il 1930, quando nel Codice penale (Regio Decreto del 19 ottobre 1930, n. 1398) sono inseriti alcuni principi basilari che prevedono:

- art. 437: Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni;
- art. 451: Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a Euro 516.

A tali principi si aggiunsero nel 1942 quelli dettati dal Codice civile (Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262), che definiscono il cosiddetto "obbligo di sicurezza" cui è tenuto l'imprenditore ed in particolare:

- l'art. 2087 secondo il quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
- gli artt. 2214-2217 che forniscono disposizioni riguardo agli istituti di previdenza e contengono principi secondo i quali l'imprenditore è tenuto al versamento di contributi agli enti assicuratori e considera nullo qualsiasi patto che eluda le normative in tema antinfortunistico;
- l'art. 2110 che prevede l'obbligo per l'imprenditore di corrispondere la retribuzione per il periodo di malattia o infortunio del lavoratore.

⁵ Ibidem, art. 16 e allegato.

Con l'avvento della Costituzione della Repubblica italiana, del 27 dicembre 1947, le citate normative acquistano una valenza maggiore giacché il diritto alla salute dell'individuo assume valore etico-sociale costituzionale e pertanto non più solo obbligo per chi gestisce il lavoro altrui, ma anche obiettivo da perseguire e interesse della Repubblica e della collettività che ne fa parte. L'art. 32 della Costituzione sancisce, infatti, quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, la tutela della salute e la garanzia di cure gratuite agli indigenti.

Inoltre, la Costituzione afferma il principio dell'indennizzo del lavoratore in determinati casi e sancisce l'obbligo del rispetto della sicurezza, libertà e dignità umana da parte di coloro che conducono iniziative private. Gli articoli cui ci si riferisce sono:

- l'art. 38 che prevede siano assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria;
- l'art. 41 che prevede che l'iniziativa privata non possa svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

La "prevenzione tecnica" e la "prevenzione sanitaria"

Ma i principi sopra richiamati ebbero scarsa attuazione pratica, se non in sede giudiziaria a fronte di eventi dannosi verificatisi, ed il legislatore si trovò a metà degli anni '50 a dover intervenire con disposizioni che definissero al dettaglio il contenuto degli obblighi e delle misure preventive da adottare nei luoghi di lavoro.

I principali provvedimenti di natura tecnica, *ancora vigenti*, per la prevenzione sui luoghi di lavoro sono il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 547 del 27 aprile 1955 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) ed il DPR n. 303 del 19 marzo 1956 (norme generali per l'igiene del lavoro). Essi regolano i requisiti di igiene, sicurezza e manutenzione di ambienti, macchine, impianti, prodotti, ivi incluse le attrezzature di lavoro, nonché i mezzi personali di protezione. Tali decreti, appartenenti a quella che è definita la "prevenzione tecnica", partono dall'assunto che il legislatore, per ogni impianto, attrezzatura o ambiente, possa sia identificare i rischi cui sono esposti i lavoratori, sia formulare gli obblighi di carattere tecnico cui attenersi per evitare possibili infortuni e proteggere il lavoratore. Quest'ultimo deve essere reso edotto sui rischi connessi alla mansione e, conseguentemente, deve adeguare le proprie azioni alla macchina.

Entrambi i Decreti, simili nell'impostazione, sanciscono che:

- *i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti*, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, hanno l'onere di garantire l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro e di vigilare sull'applicazione delle normative di settore (articolo 4 di entrambi);
- *i lavoratori* sono obbligati ad osservare le misure di prevenzione adottate ed a segnalare eventuali carenze (art. 6 del DPR 547/55 e art. 5 del DPR 303/56).

Inoltre, il DPR 547 prevede anche che:

- *i costruttori ed i commercianti* di macchine, attrezzature, utensili, ecc. devono provvedere all'immissione sul mercato di prodotti corrispondenti alle norme specificamente previste (art. 7).

Successivamente, con il *Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* (DPR n. 1124 del 30 giugno 1965) il legislatore affronta la materia prevenzionale dal punto di vista sanitario ("prevenzione sanitaria") estendendo l'obbligo assicurativo a più tipologie di lavoratori affinché sia garantito il risarcimento del lavoratore a fronte di un danno già occorso.

Il perdurare della scarsa applicazione delle suddette disposizioni portò il legislatore ad intervenire nuovamente nella materia con la Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (*Statuto dei lavoratori*), riconoscendo, per la prima volta nella nostra storia, il diritto dei "lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica"⁶. È significativo al riguardo ricordare il particolare "clima" di quegli anni che consentì di emanare un

⁶ Art. 9, L. 20 maggio 1970, n.300 del (in G.U.R.I. del 27 maggio 1970, n.131).

principio che definisce ancor più il sistema di tutele e garanzie delineato dalla Carta costituzionale. Ma il valore e la rilevanza anche di questo principio, anch'esso a lungo inattuato, non furono colti appieno neanche dai lavoratori e dalle loro organizzazioni sindacali che avrebbero potuto chiederne una rigorosa applicazione.

Occorrerà ancora attendere il dicembre del 1978, quando il legislatore con la Legge n. 833/78 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale inserisce tra gli obiettivi principali di quest'ultimo la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro nonché la promozione e salvaguardia della salubrità e dell'igiene nell'ambiente di vita e di lavoro. Tale Legge, che delegava il Governo alla predisposizione di un Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro indicandone i criteri cui attenersi⁷ e mai emanato, attribuisce le funzioni di prevenzione e vigilanza, precedentemente svolte dall'Ispettorato del lavoro, alle Unità sanitarie locali (USL) decentrate sul territorio ed istituisce all'interno delle USL Servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro. Il successivo provvedimento di riordino della disciplina in materia sanitaria, attuato con il D.Lgs. 502/92, ha modificato alcuni aspetti strutturali dell'organizzazione sanitaria per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, ma ha lasciato pressoché inalterati quelli funzionali.

Le normative di "derivazione" europea

L'adesione dell'Italia alla Comunità Europea ed alle politiche comuni da questa definite ha dato luogo ad ulteriori interventi del legislatore italiano.

Il primo è il D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, di recepimento della Direttiva Quadro 80/1107 CEE e di altre direttive particolari, che fornisce misure preventive per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici (piombo metallico e suoi composti ionici, amianto, rumore). Questo provvedimento, in parte sostituito da successive normative⁸, introduce indicazioni precise per quanto attiene la valutazione del rischio, l'informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori, i controlli sanitari ed ambientali.

Ma è con il D.Lgs. n. 626 del settembre 1994, con il quale l'Italia recepisce la sopra citata Direttiva Quadro 89/391 CEE, che la legislazione italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro è profondamente innovata. Il punto di svolta è rappresentato dal nuovo approccio alla prevenzione ed alle modalità con cui gestire gli interventi operativi definiti nel Titolo I del D.Lgs. 626/94, che traspone nel nostro ordinamento giuridico le disposizioni della Direttiva Quadro 89/391 ed al quale sono collegati tutti i successivi provvedimenti di derivazione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

È opportuno precisare, infatti, che l'Italia ha operato il recepimento delle prime 7 direttive particolari contestualmente alla Direttiva Quadro, assegnando a ciascuna direttiva un Titolo dello stesso D.Lgs. 626/94. Il recepimento delle successive direttive particolari, invece, ha dato luogo o a provvedimenti di modifica ed integrazione del D.Lgs. 626/94, elencati nel successivo paragrafo, ovvero a provvedimenti per specifici settori di attività o tipologia di lavoratori all'interno dei quali sono comunque richiamati i principi generali espressi nel Titolo I del D.Lgs. 626/94, ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 494/96, così come modificato dal D.Lgs. n. 528/99 (cantieri temporanei o mobili), che ha recepito la Direttiva 1992/57/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (*ottava direttiva* particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 1989/391/CEE);
- il D.Lgs. n. 493/96 (segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) che ha recepito la Direttiva 1992/58/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (*nona direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 1989/131/CEE);
- il D.Lgs. n. 645/96 (lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento) che ha recepito la Direttiva 1992/85/CEE del Consiglio relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici

⁷ Art. 24, L. 23 dicembre 1978, n. 833 (in G.U.R.I. del 27 maggio 1979, n.131).

⁸ Si veda ad esempio per gli agenti chimici il D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002, che ha integrato il D.Lgs. 626/94 aggiungendo il Titolo VII-bis e gli Allegati ter-sexies abrogando altresì il Titolo II ed alcuni allegati del D.Lgs. 277/91.

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (*decima direttiva* particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 1989/391/CEE); ora compreso ed abrogato dal *D.Lgs. 151/2001, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*;

- il D.Lgs. n. 624/96 (industrie estrattive per trivellazione, a cielo aperto o sotterranee) che ha recepito la Direttiva 1992/91/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (*undicesima direttiva* particolare - ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 1989/391/CEE) e la Direttiva 1992/104/CEE del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (*dodicesima direttiva* particolare - ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 1989/391/CEE)⁹.

Le direttive europee recepite dal D.Lgs. 626 vigente

Il *Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994*, che come già detto ha recepito una Direttiva Quadro e 7 direttive particolari, è stato oggetto di modifiche ed integrazioni apportate da provvedimenti successivi sia in ordine ad aspetti applicativi (definizioni più dettagliate, modifiche dell'apparato sanzionatorio, decorrenza dei termini di legge per particolari settori di attività, ecc.¹⁰), sia dal recepimento di ulteriori direttive di derivazione europea. Per quanto riguarda queste ultime, *ad oggi esso comprende 18 direttive* di cui una Quadro e 17 particolari delle quali 8 di modifica o adeguamento al progresso tecnico. Poiché il legislatore, in sede di predisposizione del testo o sua modifica, ha coerentemente suddiviso il provvedimento in Titoli e Allegati a seconda dello specifico settore o rischio lavorativo, di seguito si fornisce l'elenco delle direttive recepite da ciascun Titolo ed Allegato del D.Lgs. 626 vigente.

TITOLO I – ed Allegato I, che recepiscono la:

1. *Direttiva Quadro 89/391 CEE* del Consiglio – Concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

TITOLO II – Luoghi di lavoro e Allegato II, che recepiscono la:

2. *Direttiva 89/654 CEE* del Consiglio - *prima direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro

TITOLO III – Uso delle attrezzature di lavoro e Allegati XIV e XV, così come modificati da D.Lgs. n. 359/99 e D.Lgs. n.235/2003, che recepiscono le:

3. *Direttiva 89/655 CEE* del Consiglio - *seconda direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa ai requisiti minimi di sicu-

⁹ Ulteriori direttive particolari della Direttiva Quadro 89/391 in attesa di recepimento sono:

- Direttiva 2002/44/CE del Parlamento e del Consiglio - *sedicesima direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni), da recepire entro il 6 luglio 2005.
- Direttiva 2003/10/CE del Parlamento e del Consiglio - *diciassettesima direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), da recepire entro il 15 febbraio 2006.
- Direttiva 2000/54/CE del Parlamento e del Consiglio - *settima direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. Quest'ultima Direttiva, che sostituisce ed abroga le Direttive 90/679, 93/88, 95/30, 97/59, 97/65 attualmente recepite dal D.Lgs. 626/94, TITOLO VIII – Protezione da agenti biologici e Allegati IX, X, XI, XII, XIII, riunisce in un unico provvedimento le precedenti senza aggiungere ulteriori disposizioni.

¹⁰ Ci si riferisce ad esempio al D.Lgs. 242/96 e si rimanda all'introduzione al Testo coordinato del D.Lgs. 626 riportato in appendice in cui sono elencati tutti i provvedimenti di modifica ed integrazione.

rezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro

4. *Direttiva 95/63 CEE* del Consiglio - che modifica la direttiva 89/655/CEE
5. *Direttiva 2001/45 CE* del Parlamento e del Consiglio - che modifica la direttiva 89/655/CEE

TITOLO IV – Uso dei dispositivi di protezione individuale e Allegati III, IV, V, che recepiscono la:

6. *Direttiva 89/656 CEE* del Consiglio - *terza direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro

TITOLO V – Movimentazione manuale dei carichi e Allegato VI, che recepiscono la:

7. *Direttiva 90/269 CEE* del Consiglio - *quarta direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso - lombari per i lavoratori.

TITOLO VI – Uso delle attrezzature munite di videoterminali e Allegato VII, che recepiscono la:

8. *Direttiva 90/270 CEE* del Consiglio - *quinta direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali.

TITOLO VII – Protezione da agenti cancerogeni mutageni e Allegato VIII uno e bis, così come modificati da D.Lgs. n. 66/00, che recepiscono le:

9. *Direttiva 90/394 CEE* del Consiglio - *sesta direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro.
10. *Direttiva 97/42 CE* del Consiglio - che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE
11. *Direttiva 99/38 CE* del Consiglio - che modifica per la seconda volta la direttiva 90/394/CEE estendendola agli agenti mutageni

TITOLO VII bis – Protezione da agenti chimici e Allegato VIII ter-sexties, così come introdotti dal D.Lgs. n. 25/02, che recepiscono la:

12. *Direttiva 98/24 CE* del Consiglio - *quattordicesima direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

TITOLO VIII – Protezione da agenti biologici e Allegati IX, X, XI, XII, XIII, così come modificati dal D.M. 12 novembre 1999, che recepiscono le:

13. *Direttiva 90/679 CEE* del Consiglio - *settima direttiva* particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro
14. *Direttiva 93/88 CEE* della Commissione - che modifica la direttiva 90/679/CEE
15. *Direttiva 95/30 CE* della Commissione - recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE
16. *Direttiva 97/59 CE* della Commissione - che adatta al progresso tecnico la direttiva 90/679/CEE

17. *Direttiva 97/65 CE* della Commissione - recante il terzo adattamento al progresso tecnico della direttiva 90/679/CEE

TITOLO VIII bis – Protezione da atmosfere esplosive e Allegato XV bis-quater, così come introdotti dal D.Lgs. n. 233/2003, che recepiscono la:

18. *Direttiva 99/92/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio - *quindicesima direttiva* particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive

Nonostante l'importanza delle direttive particolari recepite sin dall'originario D.Lgs. 626 del 1994¹¹, in questa sede ci si limita ad esaminare il *Titolo I* del Decreto in esame al fine di evidenziare la strategia di azione messa in atto in Italia dal legislatore.

Il nuovo sistema delineato dal Titolo I del D.Lgs. 626/94

Sin dalla prima lettura degli otto capi e trenta articoli¹² che compongono il Titolo I del D.Lgs 626 vigente, è possibile riscontrare il radicale mutamento rispetto alla pre-vigente normativa di settore. Mentre prima, infatti, ci si muoveva in un ambito di prevenzione oggettiva e/o tecnologica in cui il legislatore forniva indicazioni puntuali sui parametri cui attenersi, ora il perno attorno al quale il sistema di tutele deve ruotare è la prevenzione intesa come "il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno"¹³, quindi secondo una logica di prevenzione soggettiva. Posto che il cosiddetto "rischio zero" non esiste, in quanto ogni attività dell'uomo, in ambito sia di vita sia di lavoro, espone a rischi più o meno significativi per la propria e altrui salute e sicurezza, il legislatore, integrando ed ampliando disposizioni contenute nelle precedenti normative, in primo luogo elenca all'art. 3, con una formulazione quasi propedeutica, le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, da porre in essere in tutti i settori di attività (privati e pubblici) in cui vi sia anche un solo lavoratore subordinato, incentrate su:

- a) *la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;*
- b) *l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;*
- c) *la riduzione dei rischi alla fonte;*
- d) *la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;*
- e) *la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*
- f) *il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;*
- g) *la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
- h) *la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;*

¹¹ È opportuno precisare che una serie di prescrizioni contenute nelle direttive particolari recepite dal D.Lgs. 626/94 erano già in gran parte previste nel *corpus* normativo italiano, legislativo e di normazione tecnica. Ad esempio, la direttiva n. 89/654, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei luoghi di lavoro, recepita nel Titolo II del decreto in esame, apporta modifiche ed integrazioni al *DPR n. 547 del 27 aprile 1955* (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), ed al *DPR n. 303 del 19 marzo 1956* (norme generali per l'igiene del lavoro), laddove questi provvedimenti già contenevano le prescrizioni previste ad eccezione di alcune sfumature.

¹² Ai precedenti 29 articoli è stato, infatti, recentemente aggiunto l'art. 8-bis, introdotto dal D.Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 (in G.U. del 29 luglio 2003, n. 174).

¹³ Cfr. art. 2, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 626/94.

- i) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona;
- n) le misure igieniche;
- o) le misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) le misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) l'informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) le istruzioni adeguate ai lavoratori.

In secondo luogo, è definito il *sistema di gestione della sicurezza* per la cui attuazione sono individuati e responsabilizzati, con precisi obblighi, tutti i soggetti che intervengono a diverso titolo nei processi lavorativi delle aziende, unità produttive o pubbliche amministrazioni, affinché dalle reciproche interazioni derivi la definizione di una strategia progettuale di intervento, programmata e pianificata, del lavoro in sicurezza.

Sono gli "attori" del sistema, infatti, che devono attivamente impegnarsi, ciascuno per la propria parte, a definire la strategia di intervento:

- il *datore di lavoro*, quale soggetto pienamente responsabile della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori;
- i *dirigenti* e i *preposti* in base alle deleghe in materia loro conferite dal datore di lavoro;
- il *Responsabile* e gli *Addetti del Servizio prevenzione e protezione*, quali consulenti tecnici del datore di lavoro per la concreta applicazione della normativa;
- il *medico competente*, nel caso in cui vi siano attività sottoposte a sorveglianza sanitaria;
- i *lavoratori* per quanto attiene sia il diritto, loro o dei *Rappresentanti*, di essere consultati e di partecipare attivamente a tutte le questioni riguardanti la sicurezza e la protezione della salute durante il lavoro, sia l'obbligo di attenersi per la propria e l'altrui salute e sicurezza, alle informazioni e formazione in materia ricevute dal datore di lavoro;
- i *progettisti*, i *fabbricanti*, i *fornitori* e gli *installatori* che devono garantire, per quanto di loro competenza, il rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro;
- le *imprese appaltatrici* o i *lavoratori autonomi* cui sono eventualmente affidati lavori in appalto o in contratto d'opera, per quanto attiene la cooperazione ed il coordinamento con il datore di lavoro committente sulle misure adottate all'interno dell'azienda o unità produttiva.

Ed è proprio questa richiesta di *responsabilizzazione* dei soggetti, supportata nella norma da concetti innovativi quali l'informazione, la formazione, la consultazione e la partecipazione, che rappresenta il vero punto di svolta nonché il problema dei protagonisti i quali devono operare un vero e proprio cambiamento culturale. L'ambizioso obiettivo, infatti, è di modificare l'approccio degli individui nei confronti della sicurezza affinché questi accolgano la nuova filosofia proposta dal decreto che "sposta la ricerca delle condizioni ottimali di lavoro dal campo tecnico-normativo a quello progettuale-organizzativo-gestionale della prevenzione"¹⁴.

A fronte di questa necessaria trasformazione culturale che coinvolge direttamente o indirettamente l'intera collettività, è significativo evidenziare come il legislatore italiano abbia previsto, in sede di recepimento, la compartecipazione della parte pubblica e delle parti sociali alla realizzazione del nuovo sistema definendo un insieme di interventi così strutturati:

¹⁴ Catanoso, C. G., "Il Responsabile del Servizio Prevenzione e protezione", Il Sole 24 Ore - Pirola ed., Milano, 1997.

- *Intervento territoriale (art. 20)* svolto dagli *organismi paritetici*, costituiti dalla organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, che devono accompagnare e sostenere l'applicazione della normativa con interventi formativi nonché dirimere in prima istanza le eventuali controversie sorte in azienda sull'applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione;
- *Intervento generale di informazione, assistenza e consulenza (art. 24)* svolto da una serie di organismi, centrali e periferici della pubblica amministrazione, nonché dagli Enti di patronato a favore di tutti i soggetti interessati per la promozione, l'indirizzo ed il supporto operativo nell'applicazione della normativa;
- *Intervento regionale (art. 27)* svolto dai Comitati regionali di coordinamento che operano a livello locale, per realizzare uniformità di azioni, assicurando forme di consultazione delle parti sociali ed il necessario raccordo con la Commissione consultiva permanente;
- *Intervento centrale (art. 26)* realizzato dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro per esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro e proporre soluzioni per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente.

A tali interventi si aggiunge lo scambio e la condivisione in rete tra l'ISPESL e l'INAIL (art. 29) dei dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali per consentire al legislatore di intervenire tempestivamente con soluzioni normative e tecniche atte a ridurli. Ma la necessità di scambiare e condividere attivamente le conoscenze circa modalità e procedure applicative per prevenire i rischi, in un'ottica di concertazione ed interazione sinergica che consenta di ridurre i costi umani e sociali determinati dagli infortuni sul lavoro e dalle malattie professionali, è richiesto, in più articoli del Decreto, a tutti i soggetti in quanto snodo strategico dell'intero sistema.

Per quanto attiene, infine, le azioni di verifica dell'applicazione della normativa, il legislatore ha riconfermato lo svolgimento preminente delle attività di vigilanza (art. 23) da parte delle Unità Sanitarie Locali, ora ASL, tramite i servizi di prevenzione e protezione per quanto attiene le attività di controllo e di tutela dell'igiene ambientale e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché di una serie di organismi pubblici per quanto di specifica competenza (vigili del fuoco; Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato per il settore minerario; ecc.). Inoltre, ha previsto che le attività di vigilanza siano svolte anche dall'Ispettorato del Lavoro, previa comunicazione ai dipartimenti di prevenzione delle ASL competenti per territorio al fine di evitare sovrapposizioni, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati¹⁵, quali:

- attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile;
- opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
- lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
- lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

A supporto delle attività di vigilanza sono state previste sanzioni, di natura penale (arresto) o amministrativa (ammenda) secondo la gravità della violazione, nei confronti dei diversi soggetti trasgressori così come definite nel Titolo IX del D.Lgs. 626/94, che individua i seguenti destinatari:

- Datori di lavoro (art. 89, comma 1)
- Datori di lavoro e Dirigenti (art. 89, comma 2)
- Preposti (art. 90)
- Progettisti, fabbricanti, installatori (art. 91)
- Medico competente (art. 92)
- Lavoratori (art. 93)
- "Chiunque" (art. 94)

Tra i soggetti sanzionabili non è indicato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), qualora, infatti, tale funzione fosse attribuita a un dirigente o a un pre-

¹⁵ Così come indicate dal DPCM 14 ottobre 1997 n. 412 (in G.U. 1° dicembre 1997, n. 280)

posto la responsabilità sussiste in ragione della qualità e dei poteri propri di dirigente o di preposto, non di RSPP. Altresì, è bene evidenziare che a distanza di alcuni anni dall'emanazione del Decreto, in sede giurisprudenziale sono state previste sanzioni nei confronti del RSPP sia perché assimilabile alla figura di dirigente o di preposto¹⁶, in base alla delega conferita, sia facendo ricorso al principio di "solidarietà e partecipazione concorsuale" con il datore di lavoro¹⁷. Il Giudice Guariniello, commentando favorevolmente quest'ultimo principio, ha sottolineato il fatto che il Responsabile del SPP "si assume l'onere di riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti al ruolo rivestito, secondo lo standard di diligenza, capacità, conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo. Pertanto, qualora nell'esercizio di un'attività professionale qualificata come quella del servizio di prevenzione, [il Responsabile] manca ai propri doveri funzionali di garanzia della sicurezza dei terzi, consapevolmente o per colpa, non attenendosi allo <<stato dell'arte>>" ne risponde "in posizione di solidarietà e quindi di partecipazione concorsuale" con il datore di lavoro¹⁸.

Per quanto riguarda le sanzioni, le più gravi di natura penale sono poste in capo al datore di lavoro e ai dirigenti (arresto da tre a sei mesi), mentre quelle più elevate di natura amministrativa sono previste per progettisti, fabbricanti e installatori (ammenda da Euro 7.746,00 a Euro 30.987,00).

Anche su quest'ultimo ma non meno significativo aspetto, però, il legislatore è intervenuto, a solo due mesi dall'emanazione del D.Lgs. 626/94, con un Decreto di modifica di tutte le sanzioni penali previste sia nel D.Lgs. 626 sia nelle previgenti normative in materia di sicurezza ed igiene: il D.Lgs n. 758/94. Tale provvedimento, che prevede in ogni caso l'alternatività tra la pena dell'arresto e la pena pecuniaria dell'ammenda, ha istituito un particolare procedimento di estinzione delle contravvenzioni¹⁹ incentrato sull'istituto della "prescrizione".

La prescrizione, che deriva dall'accertamento da parte dell'Organo di vigilanza della commissione di un reato contravvenzionale, è il procedimento attraverso il quale si inducono comportamenti riparatori, riconducendo l'inadempiente alla condotta operosa ed al congiunto pagamento di una determinata somma di denaro, estinguendo così l'effetto giuridico del reato contravvenzionale.

Per l'estinzione del reato, infatti, il contravventore deve:

1. adempiere tempestivamente e puntualmente alle prescrizioni impartitegli di volta in volta dagli Organi di Vigilanza al fine di eliminare le violazioni accertate;
2. provvedere al pagamento in via amministrativa di una somma pari a un quarto dell'ammenda massima prevista per le stesse violazioni.

Tale istituto, che "sollecita la regolarizzazione delle situazioni che si pongono in contrasto con i dettami normativi e quindi l'attuazione, seppure coartata, delle disposizioni di prevenzione"²⁰, conferma l'orientamento del legislatore a promuovere, più che la repressione di condotte anti-giuridiche, la tutela sostanziale e concreta della salute dei lavoratori.

Alla luce di quanto esposto, si può affermare che il legislatore italiano, nel coinvolgere tutti i soggetti, pubblici e privati, all'individuazione ed elaborazione di interventi per la promozione della salute e sicurezza sul lavoro, ha accolto e fatto propria l'ambiziosa sfida, lanciata dall'Unione Europea, di promuovere una *cultura del lavoro in sicurezza*. Ma tale sfida, che come si è detto nasce da un contesto economico e sociale evoluto, proprio perché richiede una trasformazione culturale dell'intera collettività, deve essere fatta propria dagli individui che la compongono attraverso una rielaborazione individuale della percezione e prevenzione del rischio nei processi e nelle attività svolte, in ambiente sia di vita sia di lavoro, che determini un cambiamento dei comportamenti - nelle modalità di pensare ed agire - e l'adozione di stili di vita in sicurezza, al fine di raggiungere quello stato di benessere psico-fisico-sociale auspicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

¹⁶ Cfr. ad esempio Cass. Sezione IV penale del 24 giugno 2000, n. 7386.

¹⁷ Si veda in proposito Cass. Sezione IV penale del 9 gennaio 2002, n. 500.

¹⁸ Guariniello, R., *Rassegna della Cassazione penale 21 dicembre 2001- 4 aprile 2002*, in "Diritto & pratica del lavoro", n. 16/2002, pagg.1098-1100.

¹⁹ L'illecito penale prende il nome di "contravvenzione".

²⁰ Tartaglia Polcini, G., *La responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro*, in Atti del Convegno di studi su "La sicurezza in ambito ospedaliero nell'ottica della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali", IIMS Editore, 2003, pag. 35.

Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 626/94

Passando ad esaminare il decreto nel suo complesso, le principali novità introdotte nel quadro normativo italiano si possono riepilogare nelle seguenti.

1. L'indicazione di specifici obblighi, non delegabili, per il datore di lavoro tra i quali, in primo luogo, la *valutazione di tutti i rischi* che possono derivare dai processi lavorativi aziendali e dall'ambiente di lavoro e di effettuare i conseguenti adempimenti quali:

- elaborazione di un *documento* contenente i criteri adottati e l'esito della valutazione dei rischi;
- individuare le *misure di prevenzione* necessarie, in base alle norme di legge e di buona tecnica;
- predisporre il *programma di attuazione delle misure* stesse per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Il previgente obbligo di valutare tutti i rischi, contenuto indirettamente nell'art. 2087 del Codice Civile e direttamente nelle normative tecniche sopra richiamate per alcune tipologie di attività, è ora esplicitamente previsto per tutti i settori produttivi a prescindere dalla tipologia, natura o dimensioni dell'attività²¹, in cui vi sia anche un solo lavoratore subordinato²².

2. L'istituzione di figure sostanzialmente nuove in ambito aziendale, quali quelle del *Responsabile e degli Addetti del Servizio di prevenzione e protezione* e del *Rappresentante per la sicurezza*. Precedentemente, gli attori della prevenzione erano il datore di lavoro ed i suoi delegati, dirigenti e preposti, e i lavoratori. Ora invece è previsto che:

- il datore di lavoro debba nominare il Responsabile e gli Addetti al SPP quali consulenti interni o esterni, in posizione di staff con lui, che lo coadiuvino nelle attività di prevenzione e valutazione dei rischi aziendali e che abbiano capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle specifiche attività lavorative. Anche nei casi in cui il datore di lavoro intende avocare a sé la funzione di Responsabile del SPP, è necessario che egli stesso partecipi ad un corso di formazione che gli consenta di acquisire le competenze necessarie per svolgere i compiti previsti;
- i lavoratori, soggetti attivi del nuovo sistema di gestione della prevenzione, sono chiamati ad individuare un loro Rappresentante per la sicurezza (o più di uno a seconda della dimensione dell'azienda in cui operano), che svolga, anche con la maggiore competenza acquisita attraverso uno specifico corso di formazione in materia, il ruolo di "garante" della sicurezza dei lavoratori.

3. L'introduzione del rispetto dei *principi ergonomici* tra le misure di prevenzione. Tali principi, mai menzionati nelle previgenti normative, attengono alla individuazione della migliore interazione tra le prestazioni e lo stato psico-fisico dell'uomo e i diversi tipi di lavoro, attrezzature, strumenti ed ambienti di lavoro. Essi sono stati inseriti sia per quanto attiene la progettazione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature, sia per quanto attiene l'organizzazione stessa del lavoro (carichi di lavoro, ritmi produttivi, prestazioni, ecc.) al fine di contenere anche i rischi per la salute dei lavoratori derivanti da impegno mentale (ripetitività, monotonia, fatica mentale, stress, ecc.).

4. L'individuazione di misure specifiche per tipologie di lavoro precedentemente non sottoposte a tutela quali *l'uso del videoterminale* e la *movimentazione manuale dei carichi*. Per entrambe le attività tra le misure previste vi è la sorveglianza sanitaria degli addetti, ma mentre per la movimentazione dei carichi la previgente normativa italiana aveva già parzialmente fornito indicazioni sul peso massimo del carico da movimentare, differenziato per

²¹ Cfr. D.Lgs. 626/94, art. 1, commi 1-3.

²² Anche i datori di lavoro di aziende familiari o con un numero di dipendenti inferiore a 10, devono, infatti, effettuare la valutazione dei rischi e gli adempimenti ad essa collegati pur se possono redigere un unico atto formale di *autocertificazione*, in cui attestano l'avvenuta valutazione dei rischi, in sostituzione del documento di valutazione.

sesso ed età del lavoratore, il lavoro con il videoterminale è per la prima volta oggetto di specifica tutela da parte del sistema giuridico italiano.

5. La predisposizione di un organico *programma di informazione e formazione* dei lavoratori in materia di salute e sicurezza relativo ai luoghi di lavoro in cui essi operano. Significativo al riguardo rilevare che solo nel D.Lgs. 277 del 1991, precedentemente citato, è stato previsto un omologo intervento e non a caso in sede di recepimento della prima direttiva Quadro in materia di salute e sicurezza per particolari lavorazioni a rischio. Tutte le altre normative di settore, invece, ponevano il lavoratore come semplice "creditore della sicurezza" laddove esso doveva unicamente essere "reso edotto" circa i rischi presenti in azienda ed attenersi alle indicazioni fornitegli. Nel D.Lgs. 626, invece, l'informazione e la formazione dei lavoratori ricorrono in numerosi Titoli ed articoli del decreto proprio perché il legislatore ha voluto assegnare a tali azioni un ruolo centrale quanto "propedeutico", se così si può definire, per la costruzione del sistema di gestione della sicurezza. Esse costituiscono gli "strumenti" attraverso i quali sensibilizzare i lavoratori verso una maggiore consapevolezza nell'affrontare le tematiche di prevenzione in azienda nonché a responsabilizzarli sulla propria e altrui sicurezza. Tali azioni, infatti, si inseriscono nell'ambito di quell'intervento attivo, responsabile ed integrato, richiesto dalla norma da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione, compresi i lavoratori e/o i loro Rappresentanti, che partendo dalla individuazione delle situazioni di rischio conduca fino alla scelta delle soluzioni per prevenirle e/o ridurle.

Gli "attori" della sicurezza

Il *sistema di gestione della sicurezza*, definito dal Decreto in esame, prevede un insieme di precetti e procedure che devono essere attuate dai diversi soggetti che intervengono nei processi lavorativi dell'azienda, unità produttiva o pubblica amministrazione. Rimandando alla lettura del Decreto coordinato nel suo complesso, di seguito sono riepilogate e parzialmente commentate, le più significative indicazioni riferite ai principali "attori" del sistema sulla base del Decreto stesso e dei decreti attuativi ad esso collegati.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti

Queste tre figure, gerarchicamente sovra ordinate e già previste nelle normative antinfortunistiche sopra richiamate (DPR 547/55 e DPR 303/56), sono investite delle maggiori responsabilità in materia prevenzionistica, avendo compiti organizzativi e di direzione delle attività lavorative dell'azienda, unità produttiva o pubblica amministrazione. Ma con l'entrata in vigore del Decreto in esame, alla figura del *datore di lavoro* sono conferiti compiti di regia e programmazione della sicurezza in azienda attraverso la predisposizione di una rete organizzativa e gestionale la cui responsabilità non può che fare capo al vertice aziendale.

Al riguardo la norma fornisce, per la prima volta, la definizione di datore di lavoro, differenziata in relazione alla realtà lavorativa se privata o pubblica, esplicitando la diretta connessione tra responsabilità e "poteri decisionali e di spesa" ovvero "autonomia gestionale" ed in particolare definisce:

Datore di lavoro privato: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva (intesa quale stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale) in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Datore di lavoro delle pubbliche amministrazioni: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale²³.

²³ Così come chiarito dall'art. 2, comma 1, lettera b), aggiunto dal D.Lgs. n. 242/96, di modifica ed integrazione del D.Lgs. n. 626/94.

Per quanto riguarda, invece, le altre due figure, i cui ruoli e funzioni svolte non possono essere individuati in modo aprioristico rispetto alla specifica realtà lavorativa in cui operano, il Decreto non fornisce definizioni ed in questa sede si può solo richiamare quanto comunemente inteso per ciascuna figura:

Dirigente: il soggetto che impartisce direttive assumendo in sé poteri, funzioni e responsabilità tali da poter essere considerato *l'alter ego* del datore di lavoro;

Preposto: colui che sovrintende e al quale sono riservate solo funzioni di controllo e sorveglianza con più ridotti poteri organizzativi e disciplinari.

Al *datore di lavoro* spetta, quindi, il compito di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative, necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla normativa, nonché di verificarne lo stato di attuazione e l'osservanza da parte dei lavoratori. Obblighi *indelegabili* del datore di lavoro sono:

- *la valutazione di tutti i rischi* per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- *l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi* contenente la relazione sulla valutazione dei rischi ed i criteri adottati per tale valutazione; l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione del rischio; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza²⁴. Tale obbligo, per i datori di lavoro di aziende familiari nonché che occupano un numero di dipendenti inferiore a 10, può essere sostituito da un'*autocertificazione*, redatta da loro stessi a fronte dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati;
- *l'aggiornamento della valutazione dei rischi* in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, che possano incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori, nonché in attuazione di ulteriori misure di prevenzione previste da provvedimenti normativi emanati in periodi successivi alla data di elaborazione del documento²⁵;
- *la designazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione*, interno o esterno all'azienda ovvero, alle condizioni dell'art. 10 e nei casi elencati nell'Allegato I del Decreto, l'attestazione circa la propria capacità di svolgere i compiti del servizio prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi ed evacuazione;
- *l'organizzazione di una riunione periodica* di prevenzione e protezione dai rischi, obbligatoria almeno una volta l'anno nelle aziende con più di 15 dipendenti e ogniqualvolta si verificano significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio²⁶, indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio prevenzione e protezione (SPP), cui partecipano tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione dei rischi (datore di lavoro o suo delegato, il Responsabile del SPP, il Rappresentante per la Sicurezza, il medico competente se prevista la sorveglianza sanitaria) al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento il datore di lavoro si avvale della collaborazione del Responsabile Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente, laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza²⁷.

Unica eccezione è il caso in cui il datore di lavoro stesso, ai sensi dell'art. 10, svolga i compiti del SPP. In questo caso egli può avvalersi per la valutazione dei rischi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione (possibilità, comunque, prevista per tutti i datori di lavoro).

²⁴ I datori di lavoro di nuove aziende devono elaborare il suddetto documento entro tre mesi dall'effettivo inizio delle attività (ex art. 96 bis del D.Lgs. 626/94 e succ. modifiche).

²⁵ Ci si riferisce, ad esempio, ai decreti attuativi previsti nel D.Lgs. 626/94, che hanno più ampiamente definito la valutazione e le misure da attuare per rischi specifici, quali il DM 10 marzo 1998, relativo alla sicurezza antincendio e la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, ed il DM n. 388/03 che ha regolamentato le disposizioni sul pronto soccorso aziendale.

²⁶ Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione della riunione ogniqualvolta si verificano significative variazioni di rischio.

²⁷ Sempre che quest'ultimo sia stato già designato o eletto alla data di redazione del documento.

ro che lo ritengano necessario) ed è obbligato a seguire uno specifico corso di formazione in materia della durata minima di 16 ore e con i contenuti previsti all'art. 3 del Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997²⁸, così come di seguito indicato:

- a) *quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;*
- b) *gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;*
- c) *la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;*
- d) *i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;*
- e) *appalti, lavoro autonomo e sicurezza;*
- f) *la valutazione dei rischi;*
- g) *i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;*
- h) *i dispositivi di protezione individuale;*
- i) *la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;*
- l) *la prevenzione sanitaria;*
- m) *l'informazione e la formazione dei lavoratori*²⁹.

La norma stessa prevede, inoltre, che il datore di lavoro possa *delegare* l'attuazione di ulteriori obblighi di natura applicativa, attuativa, realizzativa e di controllo alle figure dei dirigenti e dei preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.

È opportuno, in merito, ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, la delega può liberare il datore di lavoro dalla responsabilità, in ipotesi di omissioni del delegato, solo quando:

- è plausibile in ragione delle dimensioni e necessità organizzative dell'azienda;
- è attribuita a persona esperta e competente;
- è rilasciata in forma scritta o comunque idonea a provarne l'esistenza e l'effettivo contenuto (pubblicizzazione);
- conferisce effettivi ed adeguati poteri decisionali di spesa.

Inoltre occorre che il datore di lavoro non ingerisca nell'esercizio delle attribuzioni del delegato e che non sia comunque posto a conoscenza delle violazioni esistenti o commesse dal delegato (*culpa in vigilando*).

Gli obblighi *delegabili* ai dirigenti e ai preposti sono facilmente ricavabili dalla lettura diretta degli artt. 89 e 90 del Titolo IX del Decreto cui si rimanda. È opportuno, comunque, precisare che l'orientamento emerso in sede giurisprudenziale e di diritto porta ad affermare che la differenza tra le due figure deve essere desunta dalle funzioni organizzative gerarchicamente loro assegnate e che, pertanto, al Dirigente può essere affidato il compito di adottare le necessarie misure di prevenzione, mentre al preposto può essere delegato il compito, tenuto conto delle sue capacità tecniche e della sua limitata autonomia decisionale, di farle osservare. Il preposto ha il dovere primario di controllare e vigilare affinché siano osservate da parte dei lavoratori le misure di prevenzione aziendali adottate sulla base della valutazione dei rischi, incluso il corretto uso dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, segnalando al datore di lavoro le eventuali carenze riscontrate sui luoghi di lavoro in tema di prevenzione³⁰.

Per quanto riguarda, infine, la formazione specifica prevista dalla norma in materia di salute e sicurezza sul lavoro di queste figure professionali, essa si differenzia in base al ruolo aziendale loro attribuito e alle mansioni assegnate. Più in particolare i dirigenti ed i preposti devono essere destinatari delle azioni formative previste per le mansioni loro assegnate, in quanto lavoratori dipendenti del datore di lavoro, ovvero per le specifiche funzioni loro attribuite se Responsabili o Addetti del SPP, addetti alla prevenzione incendi, ecc., come illustrato nei successivi paragrafi.

²⁸ Decreto ministeriale 16 gennaio 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (in G.U. 3 febbraio 1997, n. 27).

²⁹ Si precisa che nel caso in cui il datore di lavoro avesse trasmesso, in una data anteriore al 1 gennaio 1997, all'Organo di vigilanza competente per territorio, la dichiarazione in cui attesta la capacità di svolgimento dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi, non è tenuto a seguire alcun corso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche.

³⁰ Per un approfondimento sulle due figure si veda Bacchini, F., *Fonti normative e soggetti degli obblighi di sicurezza*, in "I Corsi" Igiene & Sicurezza del lavoro, Anno VI, marzo 2004, n. 3, pagg. 41-47.

I progettisti, i fabbricanti e gli installatori

Anche questi soggetti "esterni", in relazione diretta con l'organizzazione del lavoro, sono destinatari di obblighi nel *sistema di gestione della sicurezza* in quanto con la loro opera ed in base al ruolo concretamente svolto ed al contributo apportato possono indebolire la sicurezza predisposta e garantita dai soggetti interni³¹. Pertanto anch'essi sono tenuti al rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare:

- *i progettisti* dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche nonché devono scegliere macchine e dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- *i fabbricanti, i venditori, i noleggiatori, i concedenti in uso* di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti sono tenuti a garantire la loro rispondenza alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza (tra cui, in particolare, il DPR 24 luglio 1996 n. 459 sui requisiti di sicurezza delle macchine). *I concedenti in locazione finanziaria (leasing)* di beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria sono tenuti ad assicurarsi che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge, mentre sono esentati da ogni responsabilità in ordine alle caratteristiche dei macchinari;
- *gli installatori e i montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici* devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

Imprese appaltatrici o lavoratori autonomi con contratto d'appalto o contratto d'opera

Al contrario delle precedenti disposizioni normative, che consentivano al datore di lavoro che commissionava opere in appalto o con contratto d'opera all'interno della propria azienda di estraniarsi dal processo esecutivo, limitando il suo intervento alla verifica che l'opera o il servizio rispondessero ai requisiti stabiliti nel contratto, ora il committente deve assumere il ruolo di impulso, coordinamento e cooperazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Il nuovo orientamento deriva dal principio secondo cui debitore di sicurezza verso i lavoratori non è solo il datore di lavoro appaltatore o il lavoratore autonomo, ma anche il committente il quale in primo luogo deve verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, quindi deve assumere il ruolo di promotore sia della cooperazione sia del coordinamento delle ditte appaltatrici per la prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori³².

Tali obblighi del committente, che non si estendono ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi³³, prevedono un corrispondente obbligo di questi ultimi soggetti i quali, informati dal committente sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, devono:

- *cooperare* all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- *coordinare* gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

³¹ Si veda la sentenza Pretura - Torino, est. Giordano, 16 febbraio 1998

³² Per maggiori indicazioni si rimanda al "Documento n. 6 - Contratto di appalto e contratto d'opera" del Coordinamento tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome (a cura), *Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: linee guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94*, II^a Ed., Regione Emilia Romagna - Azienda USL di Ravenna, aprile 1999, pagg. 185-198.

³³ Articolo 7, ultimo comma, del D.Lgs. 626/1994

Si ricorda che per contratti d'appalto di lavori edili o di ingegneria civile i suddetti obblighi devono essere integrati con le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni (cantieri temporanei e mobili) precedentemente citato.

Il Responsabile e gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Per queste figure professionali è necessario in primo luogo riepilogare quali sono la definizione e la *mission* del Servizio all'interno del quale esse devono operare nonché le diverse soluzioni previste per la sua istituzione, considerato che i compiti loro assegnati sono quelli previsti per il Servizio del quale il Responsabile è il coordinatore.

Il *Servizio di prevenzione e protezione (SPP)*, definito dal decreto quale "insieme di persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda ovvero unità produttiva", è lo strumento tecnico-operativo che il datore di lavoro e gli altri soggetti utilizzano per adempiere ai propri doveri di prevenzione. Esso deve collaborare con il datore di lavoro, in posizione di staff, alle attività di prevenzione e protezione mediante proposte e suggerimenti.

I principali compiti del Servizio di prevenzione e protezione sono:

- individuare i fattori di rischio dell'ambiente di lavoro e dei processi produttivi, e predisporre le misure di sicurezza da adottare per eliminarli o ridurli;
- coadiuvare il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento;
- proporre programmi di informazione e formazione, generale e specifica, dei lavoratori;
- è coinvolto, in genere, su ogni questione concernente la sicurezza del lavoro in azienda.

Il Servizio, inoltre, deve curare il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi di lavoro, mediante:

- la proposizione di misure preventive;
- l'individuazione di più efficaci dispositivi di protezione individuali (DPI);
- l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughino le esigenze operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori;
- l'introduzione di sistemi di controllo per verificare l'attuazione delle misure adottate.

Il datore di lavoro deve organizzare all'interno dell'azienda, ovvero unità produttiva, il Servizio di prevenzione e protezione, ovvero incaricare persone o servizi esterni all'azienda secondo regole di seguito illustrate.

Per quanto riguarda il servizio *interno*, il datore di lavoro:

- designa tra i dipendenti, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, il Responsabile e gli addetti al Servizio che abbiano le capacità e i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alla attività lavorativa per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- nei casi ed alle condizioni previste all'art. 10 del D.Lgs. n. 626/94, può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori, come precedentemente illustrato.

In entrambi i casi il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso di adeguate conoscenze professionali per integrare l'azione di prevenzione e protezione³⁴.

È *obbligatorio* organizzare *all'interno* dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva (art. 8, comma 5), il Servizio di prevenzione e protezione nei seguenti casi:

- aziende industriali a rischio di incidente rilevante (di cui alla legge 175/88);
- centrali termoelettriche;
- impianti e laboratori nucleari;
- aziende per la fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- aziende industriali con più di 200 dipendenti;

³⁴ Cfr. art. 8, comma 4, del D.Lgs. 626/94.

- industrie estrattive con più di 50 dipendenti;
- strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

Il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi *esterni* all'azienda, previa consultazione del Rappresentante per la sicurezza, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, ma non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia. Nei casi in cui il datore di lavoro ricorre ad un servizio di prevenzione e protezione esterno, questo deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

Al Servizio di prevenzione e protezione il datore di lavoro, o un suo delegato, deve fornire informazioni in merito a:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
- le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Per quanto riguarda le capacità e i requisiti professionali di entrambi i soggetti, Responsabile ed Addetti, il recente inserimento dell'art. 8 bis³⁵, a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee che ha obbligato l'Italia a fornire indicazioni più puntuali su questi aspetti, prevede che essi siano "adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative" e che abbiano una specifica formazione professionale di seguito indicata per ciascuna figura.

Il *Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione* deve essere in possesso o di una laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", ovvero di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, organizzati dai soggetti elencati al comma 3 dell'art. 8 bis. Inoltre, è necessario che:

- possieda un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
- frequenti corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Gli *Addetti* al SPP devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, organizzati dai soggetti elencati al comma 3 dello stesso articolo. Inoltre è previsto che tali soggetti frequentino corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Occorre però precisare che le suddette competenze professionali dovranno essere richieste a seguito dell'emanazione degli indirizzi e dei requisiti minimi individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sino alla data di emanazione di tale atto di indirizzo, resta valida la norma transitoria (ex art. 3 del D.Lgs. 195/2003) che prevede per entrambi i soggetti la partecipazione al medesimo corso di formazione previsto per il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio prevenzione e protezione definito dal Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997, sopra citato³⁶.

³⁵ Introdotta dal D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U. 29 luglio 2003, n. 174).

³⁶ Chiarimenti interpretativi al D.Lgs. 195/2003 in tal senso sono stati forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VII con la recente Circolare del 3 dicembre 2003, n. 39.

Il Medico competente e la Sorveglianza Sanitaria

Nel caso in cui sussistano in ambito aziendale situazioni o lavorazioni che possano comportare rischi per la salute dei lavoratori, e per le quali sia obbligatoria per legge la sorveglianza sanitaria³⁷, il datore di lavoro o un suo delegato devono nominare il medico competente, il cui nominativo deve essere portato a conoscenza dei lavoratori.

Il requisiti professionali del *Medico competente* sono il possesso di uno dei seguenti titoli:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza.

I principali compiti attribuiti al medico competente nei confronti dei lavoratori sottoposti obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria sono:

- disporre l'effettuazione di accertamenti sanitari *preventivi*, al momento dell'assunzione o per cambio di mansione, intesi a constatare se lo stato di salute del lavoratore è compatibile con il lavoro cui è destinato a svolgere e accertamenti *periodici*, per controllare lo stato di salute dei lavoratori avvalendosi, all'occorrenza, di competenze professionali esterne scelte dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri. Tali accertamenti comprendono esami clinici e biologici ed indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente;
- esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, informando, in caso di rilevata inidoneità parziale o totale, il lavoratore ed il datore di lavoro³⁸;
- istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da conservarsi in azienda nel rispetto del segreto professionale;
- fornire informazioni ai lavoratori interessati sugli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e sui relativi esiti, rilasciando loro, a richiesta, copia dei referti;
- fornire informazioni ai lavoratori esposti ad agenti con effetti a lungo termine sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività comportante l'esposizione a tali agenti ed altresì al Rappresentante dei lavoratori se lo richiede;
- comunicare al Rappresentante per la sicurezza, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi e collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore, sempre che esse siano giustificate dai rischi connessi alla attività lavorativa espletata.

Il medico competente deve, altresì, visitare gli ambienti di lavoro insieme al Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione almeno due volte all'anno, nonché collaborare con il datore di lavoro ed il SPP alla disposizione delle misure per la tutela della salute dei lavoratori, alla predisposizione dei servizi di pronto soccorso ed alle attività di formazione e informazione dei lavoratori. La visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente può essere ridotta ad una volta l'anno per le attività riportate nell'allegato I del D.Lgs. 626 ed alle condizioni specificate nel Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1997³⁹.

³⁷ Un elenco esemplificativo delle norme che prevedono la presenza del medico competente è stato fornito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare n. 11 del 17 gennaio 2001 alla lettera D.

³⁸ Contro il giudizio di inidoneità (parziale o temporanea o totale) del medico competente il lavoratore può far ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

³⁹ DM 16 gennaio 1997 del Ministero del lavoro e previdenza sociale (in G.U. 3 febbraio 1997, n. 27).

Il Rappresentante per la Sicurezza

Il Rappresentante per la sicurezza esplica, in ambito aziendale, la funzione di "garante" dei diritti dei lavoratori alla sicurezza, ed è eletto o designato dai lavoratori con modalità diverse a seconda del numero dei dipendenti dell'azienda.

- Fino a 15 dipendenti può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno ovvero scelto fra le rappresentanze sindacali in azienda, se presenti, o individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo;
- con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e solo in assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

In sede di contrattazione collettiva⁴⁰ (art. 18, commi 4 e 6) sono stabiliti:

- il numero dei rappresentanti,
- le modalità di designazione o di elezione,
- il tempo di lavoro retribuito (permessi),
- gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.

In ogni caso il numero minimo dei Rappresentanti per la sicurezza è:

- n. 1 aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- n. 3 aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- n. 6 in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

Il Rappresentante per la Sicurezza ha accesso ai posti ed ai luoghi di lavoro nonché ad ogni documentazione aziendale relativa alla sicurezza dei lavoratori (registro infortuni, documenti sulla valutazione dei rischi, ecc.); è consultato preventivamente in ordine a qualsiasi programma, valutazione, nomina o designazione, che abbiano attinenza diretta con la sicurezza; riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, fa proposte in tema di prevenzione, formula le proprie osservazioni durante le ispezioni effettuate dagli Organi di Vigilanza e partecipa alle riunioni periodiche aziendali sulla sicurezza.

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione in occasione di significative variazioni del ciclo produttivo e delle condizioni di esposizione al rischio.

Il Rappresentante può far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e non può subire pregiudizio per lo svolgimento della propria attività disponendo altresì di tempo (permessi) e strumenti secondo le indicazioni contrattuali.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto a ricevere, durante l'orario di lavoro, una specifica formazione per i compiti a lui affidati, così come definito dal citato Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 che prevede un minimo di 32 ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva, modulate sui seguenti contenuti:

- a) principi costituzionali e civilistici;
- b) legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

⁴⁰ Per quanto riguarda il comparto della *Pubblica Amministrazione*, l'ARAN e le principali organizzazioni sindacali hanno sottoscritto in data 10 luglio 1996 l'accordo quadro in merito agli aspetti applicativi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 per gli RLS (Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 giugno 1996, in G.U. 30 luglio 1996, n. 177).

Gli addetti al pronto soccorso

Come più volte sottolineato, il *sistema di gestione della sicurezza* richiede un'attenzione costante a tutte le potenziali situazioni di rischio o pericolo ivi incluse le ipotesi di infortunio o malore di un lavoratore. A tal fine il Decreto, oltre a vincolare il datore di lavoro, o un suo delegato, a prendere i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, lo obbliga a designare preventivamente i lavoratori addetti al pronto soccorso (ex art. 4, comma 5 lettera a), sentito il parere del Rappresentante per la sicurezza, il cui numero deve essere sufficiente in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell'azienda ovvero unità produttiva. Designazione a fronte della quale il lavoratore non può opporre rifiuto, salva giustificata motivazione, in coerenza con il principio di partecipazione attiva alla prevenzione da parte di tutti i diversi "attori" del processo produttivo.

I lavoratori addetti al pronto soccorso nei luoghi di lavoro sono coloro i quali, disponendo di adeguate attrezzature nonché avendo ricevuto una specifica formazione durante l'orario di lavoro, devono gestire il primo soccorso di un collega in caso di malore o infortunio.

Per quanto riguarda le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la specifica formazione, il D.Lgs. 626 prevedeva l'emanazione di un Decreto interministeriale che fornisse indicazioni in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, mantenendo sino all'emanazione dello stesso (ex art. 15, commi 3 e 4) la vigenza delle precedenti disposizioni normative in materia. In data 3 febbraio 2004 è stato emanato il previsto Decreto da parte del Ministero della Salute⁴¹ che ha regolamentato le disposizioni sul pronto soccorso aziendale prevedendo una differente organizzazione dello stesso e degli interventi formativi degli addetti a seconda del gruppo di riferimento dell'azienda, classificata sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti, la cui attuazione deve essere effettuata entro 6 mesi dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, entro il 2 agosto 2004, il datore di lavoro, sentito il medico competente nei casi previsti, deve innanzitutto individuare, in relazione al rischio, il gruppo di appartenenza della propria azienda o unità produttiva tra i tre indicati dal Decreto: Gruppo A, Gruppo B e Gruppo C, ove quest'ultimo comprende le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori e che non rientrano nel gruppo A. Quindi, deve assicurare, in collaborazione con il medico competente se presente, le diverse misure previste a seconda del Gruppo di appartenenza dell'azienda (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, mezzi di comunicazione, raccordo col sistema di emergenza sanitaria, ecc.), nonché garantire l'intervento formativo degli addetti. In ordine a quest'ultimo aspetto, però il decreto ministeriale prevede che i corsi ultimati in date antecedenti il 2 agosto 2004 sono comunque validi, anche se diversi per contenuti e durata da quelli indicati nel decreto, fermo restando l'obbligo di ripetere almeno ogni tre anni l'intervento formativo relativo alla capacità di intervento pratico.

La formazione degli addetti al pronto soccorso a regime, infatti, deve:

- comprendere istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso;
- essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, e che nello svolgimento della parte pratica il medico possa avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato;
- essere ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Quanto alle definizioni dei corsi il regolamento prevede due tipologie: un corso, della durata complessiva di 16 ore, per le aziende di Gruppo A, ed un corso, della durata complessiva di 12 ore, per le aziende dei Gruppi B e C. Entrambe le fattispecie previste riportano indicazioni minime circa gli obiettivi didattici, i contenuti e la durata degli stessi corsi, così come riportato nei seguenti due prospetti.

⁴¹ Decreto Ministeriale 15 Luglio 2003, n. 388 del Ministro della Salute di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la Funzione Pubblica e delle Attività Produttive, "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni" (in G.U. del 3 Febbraio 2004, n. 27).

FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO AZIENDE DI GRUPPO A – DURATA COMPLESSIVA 16 ORE		
OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortuni, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 2) Accertamento delle condizioni psico - fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertermia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di pronto soccorso	1) Sostentimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno. 2) Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post - traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		
Seconda giornata MODULO B		n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio - encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco - addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesione da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.	
Terza Giornata MODULO C		n. 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO AZIENDE DI GRUPPO B E C – DURATA COMPLESSIVA 12 ORE		
OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortuni, ecc.); b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 2) Accertamento delle condizioni psico - fisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia ed ipertermia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di pronto soccorso	1) Sostentimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno. 2) Riconoscimento e limiti di intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock; b) edema polmonare acuto; c) crisi asmatica; d) dolore acuto stenocardico; e) reazioni allergiche; f) crisi convulsive; g) emorragie esterne post - traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		
Seconda giornata MODULO B		n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio - encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco - addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesione da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.	
Terza Giornata MODULO C		n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

Gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze

Queste figure, come gli addetti al pronto soccorso, devono essere nominate per le azioni di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze con analoghe procedure e clausole relative al numero, alle attrezzature ed alla formazione nonché l'impossibilità da parte del lavoratore nominato addetto di rifiutare la designazione, salvo giustificata motivazione.

Nel marzo 1998 il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto in cui ha indicato i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"⁴² ed ha fornito nell'allegato IX dello stesso i contenuti minimi di formazione dei suddetti addetti, differenziati a seconda della classificazione del livello di rischio incendio: elevato, medio, basso. Tale classificazione, che prevede già un elenco di attività da considerare nelle tre fattispecie anche se non esaustive⁴³, deriva in primo luogo dalla specifica valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro effettuata dal datore di lavoro sulla base delle "Linee guida" contenute nell'allegato I dello stesso decreto ministeriale.

Per quanto riguarda i corsi degli addetti, essi devono rispettare le indicazioni formative minime indicate nel decreto, fatte salve le eventuali adeguate integrazioni in relazione a specifiche situazioni di rischio, sia per i contenuti teorico-pratici sia per la durata così come di seguito riportato.

RISCHIO DI INCENDIO	Teoria	Pratica
BASSO (durata 4 ore)	<p>1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principi della combustione; ▪ prodotti della combustione; ▪ sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; ▪ effetti dell'incendio sull'uomo; ▪ divieti e limitazioni di esercizio; ▪ misure comportamentali. <p>2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principali misure di protezione antincendio; ▪ evacuazione in caso di incendio; ▪ chiamata dei soccorsi. 	<p>3) Esercitazioni pratiche (2 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; ▪ istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.
MEDIO (durata 8 ore)	<p>1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principi sulla combustione e l'incendio; ▪ le sostanze estinguenti; ▪ triangolo della combustione; ▪ le principali cause di un incendio; ▪ rischi alle persone in caso di incendio; ▪ principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi. <p>2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ le principali misure di protezione contro gli incendi; ▪ vie di esodo; ▪ procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme; ▪ procedure per l'evacuazione; ▪ rapporti con i vigili del fuoco; ▪ attrezzature ed impianti di estinzione; ▪ sistemi di allarme; ▪ segnaletica di sicurezza; ▪ illuminazione di emergenza. 	<p>3) Esercitazioni pratiche (3 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; ▪ presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; ▪ esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspì e idranti.

⁴² Decreto Ministeriale del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (in G.U. 7 aprile 1998, n. 81) in attuazione al disposto dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 626/94 successivamente integrato e modificato dal D.M. 8 settembre 1999.

⁴³ Si segnala che i luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato sono elencati sia nell'Allegato IX sia nell'Allegato X, così come rettificati dal D.M. 8 settembre 1999 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (in G.U.22 settembre 1999, n. 223).

ELEVATO (durata 16 ore)	<p>1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ principi sulla combustione; ▪ le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; ▪ le sostanze estinguenti; ▪ i rischi alle persone ed all'ambiente; ▪ specifiche misure di prevenzione incendi; ▪ accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; ▪ l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro; ▪ l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. <p>2) La protezione antincendio (4 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ misure di protezione passiva; ▪ vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; ▪ attrezzature ed impianti di estinzione; ▪ sistemi di allarme; ▪ segnaletica di sicurezza; ▪ impianti elettrici di sicurezza; ▪ illuminazione di sicurezza. <p>3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ procedure da adottare quando si scopre un incendio; ▪ procedure da adottare in caso di allarme; ▪ modalità di evacuazione; ▪ modalità di chiamata dei servizi di soccorso; ▪ collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; ▪ esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - operative. 	<p>4) Esercitazioni pratiche (4 ore)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; ▪ presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); ▪ esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.
--	---	--

Per quest'ultima tipologia di corso (rischio elevato), qualora, a seguito della valutazione del rischio, i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze svolgessero i compiti loro assegnati in luoghi di lavoro elencati nell'allegato X del DM, devono, a conclusione del corso, sostenere un esame per conseguire l'idoneità tecnica presso i Vigili del Fuoco che ne rilasciano attestato ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609. Analoga richiesta di esame finale può essere prevista dal datore di lavoro, su base volontaria, qualora ritenga necessario che il personale da lui designato debba conseguire l'idoneità tecnica.

Infine, è opportuno precisare che i suddetti corsi di formazione possono essere erogati indifferentemente da soggetti pubblici e privati e sono obbligatori a decorrere dal 6 ottobre 1998, data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale in esame. Pertanto, non essendo tuttora prevista una ripetizione periodica dei corsi, contemplata invece per altre attività formative, gli addetti che hanno partecipato a corsi ultimati entro tale data, poiché ritenuti validi, possono svolgere i compiti loro assegnati.

I lavoratori

Ai lavoratori è espressamente richiesto di aver cura della sicurezza e della salute, propria e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi alla salute e alla sicurezza propria, degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

Più in particolare i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al proprio preposto o dirigente (ovvero, in assenza di questi, ad un referente aziendale idoneo) le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei dispositivi di sicurezza in dotazione, nonché ogni eventuale situazione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- non rimuovere, modificare o disattivare, senza espressa autorizzazione dei competenti preposti o dirigenti, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- adoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o circoscrivere, in caso di emergenza, le situazioni di pericolo, dandone notizia, appena possibile, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre, non di loro competenza, che possano compromettere la sicurezza propria e/o altrui;
- sottoporsi ai controlli sanitari loro prescritti dal medico competente e/o dagli Organi di Vigilanza;
- non rifiutare - salvo giustificato motivo - la designazione all'incarico di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- partecipare con profitto e diligenza alle iniziative aziendali di informazione, addestramento e formazione, e di cooperare con gli incaricati aziendali - nei limiti delle istruzioni ricevute e delle proprie competenze, capacità e condizioni di salute - per una più efficace attuazione delle procedure di esodo o di gestione dell'emergenza.

I lavoratori hanno il diritto di:

- astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- prendere in caso di pericolo grave ed immediato - nell'impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali;
- ricevere informazioni e formazione adeguate in materia di prevenzione e protezione.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, considerata l'importanza assegnata alle azioni di informazione e formazione, si ritiene utile approfondire quanto previsto dalla norma ricordando innanzitutto che destinatari di tali azioni sono i lavoratori, intesi come:

- coloro i quali prestano il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro⁴⁴, ovvero *"i soci lavoratori di cooperative o di società anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali;*
- *gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;*
- *i partecipanti a corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici"*.

Queste ultime due fattispecie di soggetti, infatti, sono equiparate ai lavoratori⁴⁵ per tutto quanto attiene la normativa ad eccezione dell'inclusione degli stessi ai fini della determinazione del numero complessivo dei lavoratori. Conseguentemente le azioni informative e

⁴⁴ A prescindere dai compiti loro assegnati, quindi anche i dirigenti e i preposti.

⁴⁵ Ai sensi dell'art. 2, lettera a) del D.Lgs. 626/94.

formative dovranno includere tra i destinatari anche tali soggetti se presenti nell'azienda, unità produttiva o pubblica amministrazione.

Quanto ai contenuti dell'informazione il Decreto prevede all'art. 21 che ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori, di salvataggio, di pronto soccorso e gestione dell'emergenza.

In aggiunta alle informazioni generali sopra indicate, è prevista un'informazione specifica per i lavoratori esposti ai rischi individuati dalle direttive particolari quali:

- *i lavoratori incaricati all'uso di attrezzature di lavoro* (Titolo III) cui devono essere fornite informazioni ed istruzioni d'uso comprensibili che dovranno riguardare: le normali condizioni di utilizzazione delle attrezzature, anche in base a valutazioni maturate a seguito dell'uso delle stesse, e le situazioni anormali prevedibili. Inoltre, è necessario informare i lavoratori anche sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature (art. 37);
- *i lavoratori destinatari dei dispositivi di protezione individuale (DPI)* (Titolo IV) cui devono essere fornite istruzioni comprensibili ed informazioni preliminari sui rischi dai quali il DPI lo protegge. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a rendere disponibili nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI (art. 43);
- *i lavoratori che movimentano manualmente carichi* (Titolo V) cui devono essere fornite informazioni sul peso del carico, il centro di gravità o il lato più pesante, la corretta movimentazione ed i rischi che essi corrono se non eseguono correttamente questa attività (art. 49);
- *i lavoratori che usano attrezzature munite di videoterminali* (Titolo VI) cui devono essere fornite informazioni sulle misure applicabili al posto di lavoro a seguito della valutazione dei rischi, le modalità di svolgimento dell'attività, la protezione degli occhi e della vista (art. 56). Inoltre i lavoratori ed il Rappresentante per la sicurezza devono essere *preventivamente* informati dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro per questo tipo di attività (art. 57);
- *i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni mutageni* (Titolo VII) cui devono essere fornite informazioni ed istruzioni sugli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi e la loro dislocazione, sui rischi per la salute connessi al loro impiego ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; sulle precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; sulle misure igieniche da osservare; sulla necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e DPI ed il loro corretto uso; nonché sul modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Tale azione informativa deve essere realizzata *prima che i lavoratori siano adibiti alle attività* in questione e *ripetuta* con frequenza almeno *quinquennale* (art. 66). Inoltre, in caso di eventi non prevedibili o incidenti, che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro deve informare i lavoratori ed il Rappresentante per la sicurezza sulle misure appropriate adottate (art. 67). Altresì il medico competente deve fornire loro adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e sulla opportunità di continuare gli accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa (art. 69);

- *i lavoratori esposti ad agenti chimici* (Titolo VII bis) cui devono essere fornite informazioni concernenti i dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro nonché garantire l'accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche (art. 72-octies)
- *i lavoratori esposti ad agenti biologici* (Titolo VIII) cui devono essere fornite informazioni ed istruzioni su: i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; le misure igieniche da osservare; la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei DPI ed il loro corretto impiego; le procedure da seguire per la manipolazione degli agenti biologici del gruppo 4; nonché il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. Tale azione informativa deve essere realizzata *prima che i lavoratori siano adibiti alle attività* in questione e *ripetuta* con frequenza almeno *quinquennale* e comunque *ogniqualevolta si verificano cambiamenti significativi*. Inoltre nel luogo di lavoro devono essere apposti, in posizione ben visibile, cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o di incidente (art. 85). Altresì il medico competente deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di continuare gli accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa che comporta rischio nonché sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione (art. 86).

Per quanto riguarda le *modalità*, il legislatore, in questo come in numerosi altri casi, rimanda ai singoli responsabili di tali azioni la valutazione circa i modi e le forme attraverso cui trasferire tali informazioni. Esso si limita ad utilizzare l'aggettivo "adeguata", che si abbina sia all'informazione che alla formazione in numerosi articoli del decreto, intendendo con esso idonea a rimuovere le situazioni di rischio.

La dottrina in materia di trasferimento delle conoscenze suggerisce una pianificazione e programmazione degli interventi informativi che prevedano:

- chiarezza degli obiettivi,
- contenuti chiari e coerenti rispetto alla tipologia di utenza cui ci si rivolge,
- misurabilità in termini di efficacia dell'intervento realizzato.

È comunque consigliabile il ricorso a strumenti informativi plurimi (cartellonistica, opuscoli, videocassette, CD-Rom, colloqui di sensibilizzazione individuale, riunioni di gruppi omogenei, ecc.) affinché sia stimolata la partecipazione attiva dei lavoratori all'interno del processo prevenzionale evitando di realizzare gli stessi in ottica di mero adempimento burocratico, quindi solo formale.

Alla *formazione* dei lavoratori è, invece, dedicato l'art. 22 del decreto. Esso prevede che il datore di lavoro assicuri a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. Tale attività formativa deve avvenire in occasione:

- a) *dell'assunzione;*
- b) *del trasferimento o cambiamento di mansioni;*
- c) *dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi;*

e deve essere *periodicamente ripetuta* in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Analogamente alle attività di informazione, ulteriori obblighi formativi sono previsti nelle direttive particolari in relazione a specifiche tipologie di lavoratori quali:

- *i lavoratori incaricati all'uso di attrezzature di lavoro* (Titolo III) che devono ricevere una formazione adeguata sull'uso delle stesse e, qualora queste richiedano conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone (art. 38); nonché una formazione teorico-pratica specifica per i lavoratori impiegati nelle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi (art. 36 bis, comma 7) e per i lavoratori che utilizzino sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 36 quinquies, comma 3);
- *i lavoratori destinatari dei dispositivi di protezione individuale* (Titolo IV) cui deve essere assicurata una formazione adeguata ed uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI (art. 43);
- *i lavoratori che movimentano manualmente carichi* (Titolo V) cui deve essere assicurata una formazione adeguata per la corretta movimentazione (art. 49);
- *i lavoratori che usano attrezzature munite di videoterminali* (Titolo VI) cui deve essere assicurata una formazione adeguata per il loro corretto utilizzo (art. 56) con l'ausilio delle *Linee guida d'uso dei videoterminali* emanate nell'ottobre 2000⁴⁶;
- *i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni mutageni* (Titolo VII) cui deve essere assicurata una formazione adeguata sui contenuti già previsti per l'informazione (art. 66);
- *i lavoratori esposti ad agenti chimici* (Titolo VII bis) cui deve essere assicurata una formazione ed addestramento individuale, a secondo della natura e del grado di rischio, sui contenuti già previsti per l'informazione e su precauzioni ed azioni adeguate per proteggere la propria e altrui salute e sicurezza (art. 72 octies);
- *i lavoratori esposti ad agenti biologici* (Titolo VIII) cui deve essere assicurata una formazione adeguata sui contenuti già previsti per l'informazione (art. 85);
- *i lavoratori impiegati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive* (Titolo VIII bis ed Allegato XV ter) cui deve essere assicurata una formazione sufficiente ed adeguata in materia di protezione dalle esplosioni (art. 88 octies, comma 2).

La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

In merito ai contenuti della formazione per i lavoratori in generale, il Decreto Ministeriale del gennaio 1997 già citato⁴⁷ sottolinea che "*devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi*", quindi non generici bensì mirati alle specifiche situazioni lavorative, e devono riguardare almeno:

- a) *i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni, nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;*
- b) *nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;*
- c) *cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.*

Il monte ore da destinare alla suddetta formazione non è indicato nel Decreto, lasciando agli stessi responsabili della programmazione di tali attività la definizione dei tempi e dei modi in relazione alle specifiche esigenze, mentre invece è previsto che il datore di lavoro conservi in azienda l'attestazione dell'avvenuta formazione erogata.

In assenza di uno specifico indirizzo circa le modalità attraverso le quali realizzare i percorsi formativi, è opportuno ricordare che la Comunità europea, già da diversi anni, dedica all'argomento molta attenzione ed a tal fine, oltre ad aver istituito Commissioni di studio

⁴⁶ Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero della Sanità del 2 ottobre 2000 (in G.U. del 18 ottobre 2000, n. 244).

⁴⁷ Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale d'intesa con il Ministero della Sanità del 16 gennaio 1997 (in G.U. del 3 febbraio 1997, n. 27) emanato in attuazione dell'art. 22, comma 7, del D.Lgs. n. 626/94.

sull'argomento, predispone e divulga linee guida di ausilio per l'orientamento sia dei formatori che dei formandi. In linea generale, si può affermare che la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve generare l'apprendimento di un comportamento individuale nuovo da acquisire attraverso la *modifica* delle conoscenze, dell'esperienza e degli atteggiamenti del soggetto nei confronti del quale è rivolta. Al termine del percorso formativo il soggetto deve aver sviluppato le capacità di comprendere le situazioni di pericolo e i rischi della realtà lavorativa in cui opera al fine di affrontarli e risolverli adeguatamente. Pertanto, la formazione così intesa comporta l'impiego di metodologie didattiche "attive" di apprendimento e di coinvolgimento, attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, simulazioni e discussioni, con verifica dell'apprendimento e della qualità del corso di formazione, altresì, deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o alla insorgenza di nuovi rischi. Non è questa la sede per affrontare compiutamente l'argomento, per il cui approfondimento si rimanda all'ampia letteratura in materia, ma è opportuno ricordare almeno le principali fasi sequenziali, espunte dalla letteratura, che devono caratterizzare la progettazione di un corso di formazione.

Fase 1. Analisi del contesto - Poiché occorre conoscere le caratteristiche particolari della mansione specifica ovvero dell'impresa in cui si svolgerà l'azione formativa è necessario disporre di informazioni sul contesto strutturale-produttivo e sull'"ambiente culturale", vale a dire le caratteristiche, gli usi e costumi, l'ambiente linguistico, i valori, ecc. sia dell'organizzazione che degli attori organizzativi.

Fase 2. Analisi dei fabbisogni formativi - Considerando che un'azione formativa può avere luogo come risposta ad un problema ovvero a causa di un cambiamento nell'organizzazione del lavoro o dell'introduzione di nuove tecnologie, occorre raccogliere informazioni dagli utenti cui è destinata la formazione, anche attraverso colloqui individuali e/o collettivi, al fine di poter definire gruppi omogenei di intervento.

Fase 3. Progettazione dell'intervento - È necessario tradurre i risultati delle precedenti analisi in un impianto formativo e in indicazioni comportamentali, specificando gli *obiettivi* di apprendimento, dettagliando *i contenuti* del sapere e scegliendo le *modalità* più opportune per la loro trasmissione. Poiché i destinatari della formazione sono soggetti adulti, occorrerà privilegiare *metodologie attive* che consentano a questi di partecipare, integrando la loro personalità e le nozioni acquisite. Esempi tipici di queste metodologie sono le simulazioni, lavori di gruppo, role-plaing, ecc..

Fase 4. Attuazione dell'intervento - Realizzazione dell'intervento formativo progettato.

Fase 5. Valutazione dei risultati - È necessario prevedere una verifica dell'intervento attraverso la somministrazione di questionari o test per valutare l'avvenuta acquisizione di nozioni, pratiche e comportamenti. La valutazione può avere luogo sia in itinere ed al termine del corso, sia unicamente al termine ed è necessaria per verificare e valutare l'efficacia della formazione nonché per fornire elementi utili per la progettazione di ulteriori interventi formativi.

Concludendo, considerato che il nuovo sistema di gestione della prevenzione agisce sulla riorganizzazione del lavoro e soprattutto sulla ristrutturazione di valori, disposizioni mentali ed attitudinali di tutti i soggetti che operano nei processi lavorativi, la realizzazione di interventi informativi e formativi mirati per tutti i lavoratori, dal vertice alla base e viceversa, può portare alla costruzione, condivisa e partecipata, di quella *cultura della sicurezza* auspicata dalla Unione Europea.

APPENDICE

Il testo coordinato del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

Al fine di poter agevolare coloro i quali desiderano conoscere la versione vigente del D.Lgs. 626/94, coordinata con le modifiche ed integrazioni apportate dopo la sua originaria emanazione, il Servizio Informazione, Assistenza e Consulenza dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale cura l'aggiornamento costante del provvedimento in esame nella Banca dati Normativa della sezione **Informazione è Prevenzione**, presente nel proprio sito Internet: www.iims.it. Tale versione coordinata, che *non ha carattere di ufficialità*, è consultabile nel suddetto sito Internet, articolo per articolo ed allegato per allegato in cui, ove necessario, le note in calce riportano gli estremi del provvedimento di modifica o la decorrenza per l'applicazione delle disposizioni. Inoltre, per alcuni articoli e/o allegati è possibile accedere, tramite link (attivati su specifici bottoni in basso), ad ulteriori provvedimenti collegati al testo in esame di provenienza Statale (Leggi, D.Lgs., ecc.), Prassi (Circolari ministeriali), Giurisprudenza (massime di sentenze).

Il testo coordinato del D.Lgs. 626/94 di seguito riportato, suddiviso in Titoli ed Allegati sulla base di quanto contenuto nella suddetta banca dati, contiene i provvedimenti di modifica ed integrazione sino al febbraio 2004 ed in particolare:

- D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (in G.U. del 26 gennaio 1995, n. 21), che ha modificato l'art. 93;
- D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 (in G.U. del 6 maggio 1996, n. 104) che ha introdotto l'art. 96 bis ed ha modificato gli artt. 1-2-4-6-7-8-10-12-17-22-23-24 25-26-28-31-33-36- 43-50-51-55-58-61-63-69-70-73-78-86-87-89-90-91-92 e 93 e gli All.ti I, IV, V e VII;
- D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 (in G.U. del 2 ottobre 1996, n. 231), convertito in L. 28 novembre 1996, n. 608 (in G.U. del 30 novembre 1996, n. 281) che ha modificato l'art. 1;
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 (in G.U. del 19 ottobre 1999, n. 246) che ha introdotto gli All.ti XIV e XV ed ha modificato gli artt. 35-36-37-89 e 90;
- D.M. 12 novembre 1999 (in G.U. del 27 gennaio 2000, n. 21) che ha modificato gli All.ti I, XI e XII;
- D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (in G.U. del 24 marzo 2000, n. 70) che ha modificato il Titolo del Decreto, introdotto l'All.to VIII bis e modificato la rubrica del Titolo VII, gli artt. 60-61-62-63-64-66-70-71-72-89 e 92 e l'All.to VIII;
- L. 29 dicembre 2000, n. 422 (in G.U. del 20 gennaio 2001, n. 16) che ha modificato gli artt. 51-55 e 58;
- D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206 (in G.U. del 1° giugno 2001, n. 126) che ha modificato gli artt. 65 e 80;
- D.L. 12 novembre 2001, n. 402 (in G.U. del 12 novembre 2001, n. 263), convertito in L. 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. del 10 gennaio 2002, n. 8) che ha modificato l'art. 2;
- D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 (in G.U. del 8 marzo 2002, n. 57) che ha modificato il Titolo del Decreto, introdotto il Titolo VII bis (artt. da 72 bis a 72 terdecies) e gli All.ti VIII ter, VIII quater, VIII quinquies e VIII sexies ed ha modificato gli artt. 89-90 e 92;
- L. 1° marzo 2002, n. 39 (in G.U. del 26 marzo 2002, n. 72) che ha modificato gli artt. 4 ed 8;
- L. 3 febbraio 2003, n. 14 (in G.U. del 7 febbraio 2003, n. 31) che ha modificato l'art. 55.
- D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195 (in G.U. del 29 luglio 2003, n. 174) che ha introdotto l'art. 8 bis e modificato gli artt. 2 ed 8.
- D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. del 26 agosto 2003, n. 197) che ha modificato il Titolo del Decreto, introdotto il Titolo VIII bis (artt. da 88 bis a 88 undecies) e gli All.ti XV bis, XV ter e XV quater ed ha modificato l'art. 89.

- D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in G.U. del 27 agosto 2003, n. 198) che ha modificato il Titolo del Decreto, introdotto gli artt. 36 bis-36 ter-36 quater-36 quinquies ed ha modificato gli artt. 34 e 89.
- D.M. 26 febbraio 2004 (in G.U. del 10 marzo 2004, n. 58) che ha sostituito l'All.to VIII ter.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626

(in G. U. 12 novembre 1994, n. 265)

**Attuazione delle direttive 89/391 CEE, 89/654 CEE, 89/655 CEE, 89/656 CEE, 90/269 CEE, 90/270 CEE, 90/394 CEE, 90/679 CEE, 93/88 CEE, 95/63 CEE, 97/42/CE, 98/24 CEE, 99/38 CE, 99/92 CE e 2001/45 CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (1)
[95/30 CE, 97/59 CE, 97/65 CE](2)**

(testo coordinato con le modifiche apportate sino al D.M. 26 febbraio 2004)

(1) Titolo così sostituito dapprima dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, dall'art. 1 D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, dall'art. 1 D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 ed infine dall'art. 2, D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235.

(2) Le tre Direttive comunitarie riportate tra parentesi quadre, non menzionate dal D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25, sono le direttive recanti adeguamenti al progresso tecnico della direttiva 90/679 CEE recepite con il Decreto Ministeriale (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) del 12 novembre 1999 (in G.U. 27 gennaio 2000, n. 21).

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626

TITOLO I
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. (1)

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica. (2)

3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.

4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

4 bis. Il datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto. (3)

4 ter. Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4, lettera a), e 11, primo periodo. (3)

(1) Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 30 novembre 1994, n. 658, l'applicazione delle disposizioni aventi decorrenza inferiore ai 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fissata al 1° marzo 1995.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, D.Lgs 19 marzo 1996, n. 242 e successivamente così modificato dall'art. 9, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608.

(3) Comma aggiunto dall'art.1, comma 2 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 2 - Definizioni (1)

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

- a) *lavoratore*: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi;
- b) *datore di lavoro*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque,

il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale;

- c) *servizio di prevenzione e protezione dai rischi*: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva;
- d) *medico competente*: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
 1. specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (2);
 2. docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 3. autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
- e) *responsabile del servizio di prevenzione e protezione*: persona designata dal datore di lavoro in possesso di delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis;(3)
- f) *rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*: persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
- g) *prevenzione*: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- h) *agente*: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
- i) *unità produttiva*: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(2) Punto così modificato dall'art. 1 bis, D.L. 12 novembre 2001 n. 402, convertito in L. 8 gennaio 2002, n.1 (in G.U. 10 gennaio 2002, n. 8)

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

Articolo 3 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
 - a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
 - b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
 - c) riduzione dei rischi alla fonte;
 - d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 - f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
 - g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

- h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
- n) misure igieniche;
- o) misure di protezione collettiva ed individuale;
- p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
- s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- t) istruzioni adeguate ai lavoratori.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Articolo 4 - Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto (1)

1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.(2)

2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro:

- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.

5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:

- a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- e) prende le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
- n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;
- p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
- q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.

6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.

7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta.

9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996

da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali, termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, possono essere altresì definiti:

- a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell'allegato I;
- b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si modificano le situazioni di rischio.

11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.

12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

(1) Articolo così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(2) Comma così modificato dall'art. 21, comma 2, L. 1 marzo 2002, n. 39.

Articolo 5 - Obblighi dei lavoratori

1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. In particolare i lavoratori:

- a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i

- preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
 - h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 6 - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori

1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti (1).

2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge (1).

3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 7 - Contratto di appalto o contratto d'opera

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:

- a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

CAPO II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 8 - Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.(1)

3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

4. Salvo quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.(2)

5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti e laboratori nucleari;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori dipendenti;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti.
- g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.(2)

6. Salvo quanto previsto dal comma 5, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.(2)(3)

7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.

8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis.(1)

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.

10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.

11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone designate:

- a) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- b) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- c) il curriculum professionale.

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

(2) Comma così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

(3) Comma così modificato dall'art. 21, comma 3, L. 1° marzo 2002, n. 39

Articolo 8-bis - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (1)

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi.

3. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici. Altri soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al comma 2, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

5. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo indirizzi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.

6. Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

7. È fatto salvo l'articolo 10.

8. Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma 3, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire, con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni pubbliche di cui al presente decreto, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dall'espletamento di dette attività a carico dei partecipanti.

10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni ai corsi di formazione di cui al presente articolo è disposta nei limiti delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla formazione del personale medesimo.

(1) Articolo introdotto dall'art. 2, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (in G.U. 29 luglio 2003, n. 174)

Articolo 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
 - a) la natura dei rischi;
 - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
 - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
 - d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
 - e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 10 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
 - a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
 - b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11 (1);
 - c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in

- mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

(1) Lettera così modificata dall'art. 10, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 11 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi

1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
 - a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
 - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - c) il medico competente ove previsto;
 - d) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
 - a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
 - b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
 - c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

CAPO III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO

Articolo 12 - Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) (1);
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(1) Lettera così modificata dall'art. 7, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 13 - Prevenzione incendi

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 14 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Articolo 15 - Pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero

dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.

CAPO IV - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 16 - Contenuto della sorveglianza sanitaria

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e comprende:
 - a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 - b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.

Articolo 17 - Il medico competente

1. Il medico competente:
 - a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
 - b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
 - c) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
 - d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
 - e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;
 - h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
 - i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
 - l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
 - m) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore (1).

4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora espliciti attività di vigilanza (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

CAPO V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 18 - Rappresentante per la sicurezza

1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.

2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:

- a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
- b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
- c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.

7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

Articolo 19 - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza

1. Il rappresentante per la sicurezza:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).

Articolo 20 - Organismi paritetici

1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.

CAPO VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Articolo 21 - Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
- b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
- c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
- g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.

2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

Articolo 22 - Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni (1).

2. La formazione deve avvenire in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

5. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, devono essere adeguatamente formati (1).

6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.

(1) Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

CAPO VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Articolo 23 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dall'unità sanitaria locale e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima ed alle autorità marittime, portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale, ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.(1)

(1) Articolo così modificato dall'art.10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 24 - Informazione, consulenza, assistenza

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli enti di patronato svolgono attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese delle rispettive associazioni dei datori di lavoro (1).

2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività di controllo e di vigilanza.

(1) Comma così modificato dall'art.11 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 25 - Coordinamento

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro

un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di radioprotezione (1).

(1) Comma così modificato dall'art.12 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

Articolo 26 - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro

1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 393 (Costituzione della commissione).

- 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
 - a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
 - b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
 - c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
 - d) il direttore generale competente del Ministero della sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e degli affari regionali (1);
 - e) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
 - f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano di medicina sociale (1);
 - g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale (1);
 - h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale (1);
 - i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.5, e successive modificazioni (1).

- 2. Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
- 3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
- 4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie trattate.
- 5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre anni."

2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 394 (Compiti della commissione).

- 1. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
 - a) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
 - b) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
 - c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
 - d) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
 - e) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
 - f) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
 - g) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
 - h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1);
 - i) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142, secondo le modalità di cui all'art. 402;
 - l) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
- 2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a), è resa pubblica ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
- 3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi."

3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è soppresso.

(1) Comma così modificato dall'art.13 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n.242

Articolo 27 - Comitati regionali di coordinamento

1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato - regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.

Articolo 28 - Adeguamenti al progresso tecnico

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente:

- a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza (1);
- b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
- c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.

(1) Lettera così modificata dall'art.14, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

CAPO VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Articolo 29 - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicano una conferenza permanente di servizio per assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO****Articolo 30 - Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di lavoro:

a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

- a) ai mezzi di trasporto;
- b) ai cantieri temporanei o mobili;
- c) alle industrie estrattive;
- d) ai pescherecci;
- e) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.

3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.

4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.

5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.

6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima dell'1 gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

Articolo 31 - Requisiti di sicurezza e di salute

1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo entro il 1 gennaio 1997.

2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del provvedimento stesso.

3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengano adeguati, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'art.15, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

Articolo 32 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
 - a) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
 - b) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
 - d) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Articolo 33 - Adeguamenti di norme

1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (*Vie e uscite di emergenza*)

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
 - b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
 - c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
- c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio) (1).
- 2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
- 3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
- 4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
- 5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
- 6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
- 7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente (1).
- 8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
- 9. Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
- 10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
- 11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate

di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

- 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni, che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza (1).

- 13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza."

2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. (*Porte e portoni*)

- 1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

- 2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20 (1).

- 3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80 (1);

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo (1);

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

- 4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere minore, purché la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

- 5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento) (1).

- 6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art. 13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.

- 7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

- 8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

- 9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

- 10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

- 11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

- 12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
- 13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
- 14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.
- 15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
- 16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
- 17. I luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità." (1).

3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (*Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi*)

- 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.
- 3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
- 7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
- 8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.
- 9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.
- 10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombri da materiali che ostacolano la normale circolazione.
- 11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati."

4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:

"Titolo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI".

5. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente: "art. 6 (*Altezza, cubatura e superficie*).

- 1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

- a) altezza netta non inferiore a m. 3;
- b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
- c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.

- 2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie s'intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

- 3. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento alla altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

- 4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedano, l'organo di vigilanza competente per territorio, può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di 5 lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

- 5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente." (1).

6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Art. 9 (*Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi*)

- 1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione (1).

- 2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

- 3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

- 4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente."

7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (*Temperatura dei locali*)

- 1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

- 2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.

- 3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

- 4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

- 5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione."

8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (*Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro*)

- 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori (1).
- 2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
- 4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.”.

9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico)

- 1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
 - a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori;
 - b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
 - c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
 - d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
- 2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli.
- 3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
- 4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.
- 5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
- 6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi (1).
- 7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.
- 8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
- 9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
- 10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.
- 11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
- 12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è tecnicamente possi-

bile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.

- 13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.

- 13 bis. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico." (1).

10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (*Locali di riposo*)

- 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.

- 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

- 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

- 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

- 6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

- 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate."

11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituito dal seguente:

"Art. 40 (*Spogliatoi e armadi per il vestiario*)

- 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

- 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro (1).

- 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

- 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

- 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

- 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti."

12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 37 (*Docce*) (1).

- 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

- 2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

- 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

- 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

Art. 39 (*Gabinetti e lavabi*)

- 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.(1).

- 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi." (1).

13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (*Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni*)

- 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.

- 2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

- 3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli può avvenire in modo sicuro.

- 4. Le disposizioni di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico (1).

- 5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui all'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni (1)..

- 6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.

- 7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

- a) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
- b) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
- c) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;
- d) non possono scivolare o cadere."

14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Comma così modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 242/96.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO****Articolo 34 - Definizioni**

[N.d.R.: le disposizioni del presente articolo che sono state modificate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, entreranno in vigore dal 19 luglio 2005]

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
 - a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
 - b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
 - c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
- c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in G.U. 27 agosto 2003, n. 198), con decorrenza dal 19 luglio 2005.

Articolo 35 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte. Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter (1).
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in considerazione:
 - a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
 - b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
 - c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato dell'attrezzatura (2).
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
 - a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
 - b) utilizzate correttamente;
 - c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso;
- c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro (2).
- 4 bis. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia assicurato che:

- a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
- b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
- c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
- d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (3).

4 ter. Il datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato che:

- a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati;
- b) allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
- c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
- d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
- e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza;
- f) allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (3).

4 quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento (3).

4 quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate (3).

5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità parti-

colari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

(1) Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs 4 agosto 1999, n. 359.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs 4 agosto 1999, n. 359.

Articolo 36 - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro

1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.

2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.(1)

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.(2)

4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza."

5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore" (3).

6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto."

7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"abrogato" (3).

"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli".(1)

8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8 bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, e *limitatamente alle attrezzature individuate ai punti 1.3 e 1.4 del medesimo allegato, entro il 5 dicembre 2002 (*)*, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.(4)

8 ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 bis non vengono adeguate il dato-

re di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.(4)

8 quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8 bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.(4)

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

(3) Comma così modificato dall'art. 17, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

(*) Comma così modificato dall'art. 20, L. 1 marzo 2002, n. 39

Art. 36-bis - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota (1)

[N.d.R.: le disposizioni del presente articolo, introdotte dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, entreranno in vigore dal 19 luglio 2005]

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego.

Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di apposti accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva con-

tro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in G.U. 27 agosto 2003, n. 198), con decorrenza dal 19 luglio 2005.

Art. 36-ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli(1)

[N.d.R.: le disposizioni del presente articolo, introdotte dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, entreranno in vigore dal 19 luglio 2005]

1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in G.U. 27 agosto 2003, n. 198), con decorrenza dal 19 luglio 2005.

Art. 36-quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi (1)

[N.d.R.: le disposizioni del presente articolo, introdotte dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, entreranno in vigore dal 19 luglio 2005]

1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilità e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.

2. Il datore di lavoro è esonerato dall'obbligo di cui al comma 1, se provvede all'assemblag-

gio del ponteggio in conformità ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro assicura che:

- a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- c) il ponteggio è stabile;
- d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;
- e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in G.U. 27 agosto 2003, n. 198), con decorrenza dal 19 luglio 2005.

**Art. 36-quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti
l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (1)**

[N.d.R.: le disposizioni del presente articolo, introdotte dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, entreranno in vigore dal 19 luglio 2005]

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno (funi di lavoro) e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario (funi di sicurezza). È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
- b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti.
La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
- d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 36-bis, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.

4. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome saranno individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.

5. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno 2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 4 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in G.U. 27 agosto 2003, n. 198), con decorrenza dal 19 luglio 2005.

Articolo 37 - Informazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

1 bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. (1)

2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

(1) Comma aggiunto dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359

Articolo 38 - Formazione ed addestramento

1. Il datore di lavoro si assicura che:

- a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
- b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Articolo 39 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente organizzati dal datore di lavoro.

2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3. I lavoratori:

- a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
- b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
- c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO IV
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE****Articolo 40 - Definizioni**

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
 - a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
 - b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
 - c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
 - d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
 - e) i materiali sportivi;
 - f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
 - g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Articolo 41 - Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Articolo 42 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
 - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
 - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
 - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
 - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Articolo 43 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
 - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
 - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
 - c) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le confronta con quelle individuate alla lettera b);

- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione (1).
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
- a) entità del rischio;
 - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
 - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
 - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
 - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
 - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
 - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
 - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
 - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
 - g) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
- a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
 - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

(1) Lettera così modificata dall'art.18 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

Articolo 44 - Obblighi dei lavoratori

1. I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato .
3. I lavoratori:
- a) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
 - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Articolo 45 - Criteri per l'individuazione e l'uso

1. Il contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per l'applicazio-

ne di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:

- a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
- b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

Articolo 46 - Norma transitoria

1. Fino alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004, possono essere impiegati:

- a) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
- b) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO V
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI****Articolo 47 - Campo di applicazione**

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
 - a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
 - b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveo-vascolari a livello dorso lombare.

Articolo 48 - Obblighi dei datori di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
 - a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
 - b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
 - c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo.

Articolo 49 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) il peso di un carico;
 - b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
 - c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO VI
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI****Articolo 50 - Campo di applicazione**

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti (1):
 - a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
 - b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
 - c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
 - d) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
 - e) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
 - f) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

(1) Comma così modificato dall'art.19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.242.

Articolo 51 - Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:
 - a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
 - b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
 - c) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54. (1) (2)

(1) Lettera così modificata dall'art.19, D.Lgs. 19 marzo 1996, n.242 che ha sostituito la parola "pause" con la parola "interruzioni".

(2) Lettera così modificata dall'art.21, L. 29 dicembre 2000, n.422.

Articolo 52 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
 - c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

Articolo 53 - Organizzazione del lavoro

1. Il datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei video-terminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.

Articolo 54 - Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Articolo 55 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori, prima di essere addetti alle attività di cui al presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. (1)

2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:

- a) idonei, con o senza prescrizioni;
- b) non idonei.

3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.(2)

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.(3)

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizione e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.(3)

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessità; (4)

5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attività svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (5)

(1) Comma così modificato dall'art.19, D.Lgs.19 marzo 1996, n. 242.

(2) Comma così sostituito dall'art.21, Legge 29 dicembre 2000, n.422.

(3) Comma aggiunto dall'art.21, Legge 29 dicembre 2000, n.422.

(4) Comma così modificato dall'art.21, Legge 29 dicembre 2000, n.422.

(5) Comma così modificato dall'art. 7, Legge 3 febbraio 2003, n. 14.

Articolo 56 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'art. 52;
 - b) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - c) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videotermini.

Articolo 57 - Consultazione e partecipazione

1. Il datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.

Articolo 58 - Adeguamento alle norme

1. I posti di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 51, comma 1, lettera c) devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII. (1)

(1) Articolo così modificato dall'art.21, Legge 29 dicembre 2000, n.422.

Articolo 59 - Caratteristiche tecniche

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videotermini.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI (1)****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 60 - Campo di applicazione**

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa (2).

2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III (3).

3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

Articolo 61 - Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) *agente cancerogeno*:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
- 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato VIII;

b) *agente mutageno*:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
- c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato VIII-bis.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 62 - Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori (1).
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile (1).
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis (2).

(1) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

Articolo 63 - Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2 (1).
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo (2).
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
 - a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni (3);
 - b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti (3);
 - c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (3);
 - d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
 - e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
 - f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti (3).
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.

(1) Comma così modificato dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

(2) Comma così modificato dall'art. 1 e dall'art. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

Articolo 64 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

- a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette (1);
- b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare (1);
- c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale (1);
- d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (1);
- e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
- f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
- g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza (1);
- h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile (1);
- i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati (1).

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

Articolo 65 - Misure igieniche

1. Il datore di lavoro:

- a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
- b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi

determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'art. 64 comma 1 lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.(1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206 (in G.U. 1° giugno 2001, n. 126)

Articolo 66 - Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

- a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare (1);
- b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
- c) le misure igieniche da osservare;
- d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
- e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed integrazioni (2).

(1) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

Articolo 67 - Esposizione non prevedibile

1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.

Articolo 68 - Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

- a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
- b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 69 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

- a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
- b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate (1).

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

(1) Comma così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 70 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del datore di lavoro.

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
- b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
- c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
- d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni. (1)

(1) Articolo così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

Articolo 71 - Registrazione dei tumori

1. I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.

2. L'ISPESL realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati di carattere occupazionale, anche a livello nominativo, rilevati nell'ambi-

to delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPEL rende disponibile al Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con periodicità annuale (1).

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.

4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.

(1) Comma così sostituito dall'art 7, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n.66.

Articolo 72 - Adeguamenti normativi (1)

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

- a) sono aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;
- b) è pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
TITOLO VII-bis

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Articolo 72-bis - Campo di applicazione (1)

1. Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente titolo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del 1995, e successive modifiche.

3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si applicano le disposizioni del presente titolo, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel titolo VII del decreto legislativo n. 626/94, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 66.

4. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione della direttiva 94/55/CE, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalla normativa specifica.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-ter - Definizioni (1)

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

- a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;
- b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai punti 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;
- c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono

- utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
- d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-ter;
 - e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato VIII-quater;
 - f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;
 - g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
 - h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-quater - Valutazione dei rischi (1)

1. Nella valutazione di cui all'art. 4, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
- c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati VIII-ter ed VIII-quater;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 72-quinquies e, ove applicabile, dell'articolo 72-sexies. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali e' prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche, il fornitore o il produttore di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-quinquies - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (1)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio moderato per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies, 72-septies, 72-decies, 72-undecies.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-sexies - Misure specifiche di protezione e di prevenzione (1)

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-bis, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure nell'indicato ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 72-decies e 72-undecies.

2. Salvo che non possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misura-

zione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco non esaustivo nell'allegato VIII-sexies o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Se e' stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 72-quater. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

- a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne da' comunicazione all'organo di vigilanza.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrigé pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-septies - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (1)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli regolari e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne

informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In particolare nel piano vanno inserite: a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali; b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-octies - Informazione e formazione per i lavoratori (1)

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

- a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
- b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
- c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
- d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il produttore e il fornitore devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti

legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-novies - Divieti (1)

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato VIII-quinquies.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente titolo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-decies - Sorveglianza sanitaria (1)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 72-quinquies, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione;
- b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tal monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al

documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quarter;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-undecies - Cartelle sanitarie e di rischio (1)

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 72-decies istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio custodita presso l'azienda, o l'unità produttiva, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere e) ed f) dello stesso articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmesse all'ISPESL.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-duodecies - Consultazione e partecipazione dei lavoratori (1)

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

Articolo 72-terdecies - Adeguamenti normativi (1)

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è istituito senza oneri per lo Stato, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche su proposta dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro per le attività produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio moderato di cui all'articolo 72-quinquies, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al precedente periodo, la valutazione del rischio moderato è comunque effettuata dal datore di lavoro".

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificati con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO VIII
PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 73 - Campo di applicazione**

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati. Il comma 1 dell'art.7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, è soppresso. (1)

(1) Comma così modificato dall'art.21, D.Lgs. 19 marzo1996, n. 242.

Articolo 74 - Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo si intende per:
 - a) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
 - b) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
 - c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Articolo 75 - Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
 - a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
 - b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
 - d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.

Articolo 76 - Comunicazione

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

- a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
- b) il documento di cui all'art. 78, comma 5.

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Articolo 77 - Autorizzazione

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della sanità.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

- a) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
- b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 78 - Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle

modalità lavorative, ed in particolare:

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
- b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
- d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. (1)

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

(1) Comma così modificato dall'art.21, D.Lgs. 19 marzo1996, n.242.

Articolo 79 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidenta-

- le di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali di avvertimento appropriati;
 - g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
 - h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
 - i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
 - l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
 - m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

Articolo 80 - Misure igieniche

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione è vietato assumere cibi o bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.(1)

(1) Comma così sostituito dall'art. 6 D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206 (in G.U. 1° giugno 2001, n. 126)

Articolo 81 - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.

Articolo 82 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
 - a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
 - b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
 - c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

Articolo 83 - Misure specifiche per i processi industriali

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

Articolo 84 - Misure di emergenza

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Articolo 85 - Informazioni e formazione

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
 - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - c) le misure igieniche da osservare;

- d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
 - e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
 - f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 86 - Prevenzione e controllo

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
- a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
 - b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
- 2 bis. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro. (1)
- 2 ter. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'art.78. (1)
- 2 quater. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI, nonché sui vantaggi e inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione. (1)

(1) Comma aggiunto dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

Articolo 87 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

3. Il datore di lavoro:

- a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute; (1)
- b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;(1)
- c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio, copia del registro di cui al comma 1 e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio; (1)
- d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio; (2)
- e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.(2)

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione consultiva permanente. (3)

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

(1) Lettera così sostituita dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(2) Lettera così modificata dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

(3) Comma così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 88 - Registro dei casi di malattia e di decesso

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al

comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO VIII-bis - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE****CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 88 bis - Campo di applicazione (1)**

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 88-ter.
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un'area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.
3. Il presente titolo non si applica:
 - a. alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
 - b. all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
 - c. alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
 - d. alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
 - e. all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 ter - Definizioni (1)

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO**Articolo 88 quater - Prevenzione e protezione contro le esplosioni (1)**

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 3, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
 - a. evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
 - b. attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti rilevanti.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 quinquies - Valutazione dei rischi di esplosione (1)

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 4, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- a. probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- b. probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- c. caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- d. entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 sexies - Obblighi generali (1)

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 88-quater, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

- a. dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
- b. negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 septies - Coordinamento (1)

1. Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 7, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 88-novies, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 octies - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive (1)

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XV-bis, le aree in cui possono

formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter.

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato XV-quater.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 novies - Documento sulla protezione contro le esplosioni (1)

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 88-quinquies il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

- a. che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
- b. che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
- c. quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XV-bis;
- d. quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato XV-ter;
- e. che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
- f. che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 decies - Termini per l'adeguamento (1)

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato XV-ter, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

4. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

5. Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o tra-

sformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

Articolo 88 undecies - Verifiche (1)

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XV-bis siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

(1) Titolo ed articolo introdotti dall'art. 2 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO IX
SANZIONI****Articolo 89 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti**

[N.d.R.: le disposizioni del presente articolo che sono state modificate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 235, entreranno in vigore dal 19 luglio 2005]

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131 per la violazione degli articoli 4, commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63, commi 1, 4 e 5; 69, comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter.

2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 1.549 a Euro 4.131 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2,38; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 72 quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2; 88-quater, comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies (1) (2) (3);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516 a Euro 2.582 per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5, lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2 (2).
- b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da Euro 258 a Euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1. (4)

3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a Euro 3.098 per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87, commi 3 e 4 (5). (6)

(1) Lettera così modificata dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

(2) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.

(3) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233.

(4) Lettera introdotta dall'art. 1, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 con decorrenza dal 19 luglio 2005.

(5) Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66.

(6) Articolo così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 90 - Contravvenzioni commesse dai preposti

1. I preposti sono puniti:

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da Euro 258 a Euro 1.032 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e), e 4; 15, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 41; 43, commi 3, 4, lettere a), b) e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69,

commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; (1) (2)

- b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da Euro 154 a Euro 516 per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere c), f), g), i) e m); 7, commi 1, lettera b), e 3; 9, comma 2; 12, comma 1, lettere a) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 72-sexies, comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4. (2) (3)

(1) Lettera così modificata dall'art. 23, D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242.

(2) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25

(3) Articolo così modificato dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.

Articolo 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori (1)

1. La violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da Euro 7.746 a Euro 30.987.

2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da Euro 309 a Euro 1.032.

(1) Titolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

Articolo 92 - Contravvenzioni commesse dal medico competente

1. Il medico competente è punito:

- a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire Euro 516 a Euro 3.098 per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 72-decies, comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies; 69, comma 4; 86, comma 2 bis (1) (2);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da Euro 258 a Euro 1.549 per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonché del comma 3 e 70, comma 2. (2) (3)

(1) Lettera così modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

(2) Lettera così modificata dall'art. 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25

(3) Lettera così modificata dall'art. 11, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66

Articolo 93 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da Euro 206 a Euro 619 per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12, comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3; (1)
- b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da Euro 103 a Euro 309 per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.(2)

(1) Lettera così modificata dall'art. 24, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

(2) Articolo così modificato dall'art 27, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

Articolo 94 - Violazioni amministrative

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51 a Euro 154.

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626**TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Articolo 95 - Norma transitoria**

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e c).

Articolo 96 - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4

1. E' fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 96 Bis - Attuazione degli obblighi (1)

1. Il datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'art. 1 è tenuto a elaborare il documento di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.

(1) Articolo introdotto dall'art. 25, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242

Articolo 97 - Obblighi d'informazione

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
 - a) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
 - b) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
 - c) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni parlamentari.

Articolo 98 - Norma finale

Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO I (1)****Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10)**

1. Aziende artigiane e industriali [1]	fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche	fino a 10 addetti [2]
3. Aziende della pesca	fino a 20 addetti
4. Altre aziende	fino a 200 addetti

[1] Escluse le aziende di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

[2] Addetti assunti a tempo indeterminato.

(1) Allegato così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 19 marzo 1996 n.242

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO II****PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO****1. Rilevazione e lotta antincendio**

A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

2. Locali adibiti al pronto soccorso

Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso.

I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle.

Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.

Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.

Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO IV****Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale****Dispositivi di protezione della testa**

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera);
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

Dispositivi di protezione dell'udito

- Palline e tappi per le orecchie;
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

- Occhiali a stanghette;
- Occhiali a maschera;
- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili;
- Schermi facciali;
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
- Scafandri per sommozzatori.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

- Guanti: contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche; per elettricisti e antitermici;
- Guanti a sacco;
- Ditali;
- Manicotti;
- Fasce di protezione dei polsi;
- Guanti a mezze dita;
- Manopole.

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe (1)

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
- Stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche;
- Zoccoli;
- Ginocchiere;
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede;
- Ghettoni;
- Soles amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione);
- amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole.

Dispositivi di protezione della pelle (2)

- Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome (2)

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Giubbotti termici;
- Giubbotti di salvataggio;
- Grembiuli di protezione contro i raggi x;
- Cintura di sicurezza del tronco.

Dispositivi dell'intero corpo (2)

- Attrezzature di protezione contro le cadute;
- Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
- Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).

Indumenti di protezione (2)

- Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza (due pezzi e tute);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
- Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
- Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
- Indumenti di protezione contro il calore;
- Indumenti di protezione contro il freddo;
- Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
- Indumenti antipolvere;
- Indumenti antigas;
- Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
- Coperture di protezione.

(1) Paragrafo così modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (G.U. 6 giugno 1996 n. 104).

(2) Paragrafo aggiunto dall'art. 27 del D.Lgs. 19 marzo 1996 n. 242 (G.U. 6 giugno 1996 n. 104).

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO V****Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale****1. PROTEZIONE DEL CAPO (Protezione del cranio)***Elmetti di protezione (1)*

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione;
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche;
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
- Lavori in terra e in roccia;
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Brillatura mine;
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario;
- Macelli.

2. PROTEZIONE DEL PIEDE.*Scarpe di sicurezza con suola imperforabile*

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
- Lavori su impalcature;
- Demolizioni di rustici;
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
- Lavori su tetti.

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche;
- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura;
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica;
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione;

- Movimentazione e stoccaggio;
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve;
- Costruzioni navali;
- Smistamento ferroviario.

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile.
- Lavori sui tetti.

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO.

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.

- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
- Lavorazione e finitura di pietre;
- Uso di estrattori di bulloni;
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
- Fucinatura a stampo;
- Rimozione e frantumazione di schegge;
- Operazioni di sabbiatura;
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Impiego di pompe a getto liquido;
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse;
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
- Impiego di laser.

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

Autorespiratori.

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno;
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri;
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria;
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. PROTEZIONE DELL'UDITO.

Otoprotettori.

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
- Attività del personale a terra negli aeroporti;
- Battitura di pali e costipazione del terreno;
- Lavori nel legname e nei tessili.

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI.

Indumenti protettivi.

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
- Lavorazione di vetri piani;
- Lavori di sabbiatura;

- Lavori in impianti frigoriferi.

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti.

Grempiuli imperforabili.

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.

Grempiuli di cuoio.

- Saldatura;
- Fucinatura;
- Fonditura;

Bracciali.

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.

Guanti.

- Saldatura;
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.

Guanti a maglia metallica.

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione;
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE.

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI (1).

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. ATTREZZATURA DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA).

- Lavori su impalcature;
- Montaggio di elementi prefabbricati;
- Lavori su piloni.

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA.

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione;
- Lavori in pozzi e in fogne.

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE.

- Manipolazione di emulsioni;
- Concia di pellami.

(1) Periodo così modificato dall'art.28, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO VI****ELEMENTI DI RIFERIMENTO***1. Caratteristiche del carico.*

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:

- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.

4. Esigenze connesse all'attività

L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO VII****PRESCRIZIONI MINIME*****Osservazione preliminare.***

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della mansione.

1. ATTREZZATURE.***a) Osservazione generale***

L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

b) Schermo

I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee.

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità.

La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.

E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore.

c) Tastiera

La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.

Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

d) Piano di lavoro

Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi.

E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda.

e) Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione comoda.

I sedili debbono avere altezza regolabile.

Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.

Un poggiatesta sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.

2. AMBIENTE (1)

a) **Spazio.**

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.

b) **Illuminazione**

L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro caratteristiche tecniche.

c) **Riflessi e abbagliamenti**

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo schermo.

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

d) **Rumore**

Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

e) **Calore**

Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.

f) **Radiazioni**

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

g) **Umidità**

Si deve fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.

3. INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO (1)

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità video-terminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

- a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
- b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
- c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
- d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
- e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.

(1) Paragrafo aggiunto dall'art.29 del D.Lgs.19 marzo 1996, n. 242.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO VIII****(art. 61, comma 1, lett. a, numero 3 , e art. 72, comma 2 lett. a)****ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCESSI**

1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro. [1] (1)

[1] Un elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and Formaldehyde" pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro, Lione 1995.

(1) Punto così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n.66 (G.U. 24 marzo 2000 n. 70).

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO VIII-BIS (1)****(art. 61, comma 2; art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2, lettera a)****VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**

Nome agente	EINECS [1]	CAS [2]	Valori limite di esposizione professionale		Osservazioni	Misure transitorie
			Mg/m ³ [3]	ppm [4]		
Benzene	200-753-7	71-43-2	3,25 [5]	1 [5]	Pelle [6]	Sino al 31/12/01 il valore limite è di 3 ppm (=9,75mg/m ³)
Cloruro di vinile monomero	200-831	75-01-4	7,77 [5]	3 [5]	-	-
Polveri di legno	-	-	5,00 [5] [7]	-	-	-

[1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical substances).

[2] CAS: Numero Chemical Abstract Service.

[3] mg/m³ = milligrammi per metro cubo d'aria a 20° e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

[4] ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m³).

[5] Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

[6] Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

[7] Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione".

(1) Allegato aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 (G.U. 24 marzo 2000 n. 70) .

DECRETO LEGISLATIVO

19 settembre 1994, n. 626

ALLEGATO VIII-TER (1)
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

EINECS [1]	CAS [2]	NOME AGENTE	VALORI LIMITE				NOTAZIONE [3]
			8 ore [4]		Breve Termine [5]		
			mg/m ³ [6]	Ppm [7]	mg/m ³ [6]	ppm [7]	
200-467-2	60-29-7	Dietiltere	308	100	616	200	-
200-662-2	67-64-1	Acetone	1210	500	-	-	-
200-663-8	67-66-3	Cbromio	10	2	-	-	Pelà
200-756-3	71-55-6	Tricbroetano, 1,1,1-	555	100	1110	200	-
200-834-7	75-04-7	Etilamina	9,4	5	-	-	-
200-863-5	75-34-3	Dicbroetano, 1,1-	412	100	-	-	Pelà
200-870-3	75-44-5	Fosgene	0,08	0,02	0,4	0,1	-
200-871-9	75-45-6	Cbromofluorometano	3600	1000	-	-	-
201-159-0	78-93-3	Butanone	600	200	900	300	-
201-176-3	79-09-4	Acido propionico	31	10	62	20	-
202-422-2	95-47-6	o-Xilene	221	50	442	100	Pelà
202-425-9	95-50-1	Dicbrobenzene, 1,2-	122	20	306	50	Pelà
202-436-9	95-63-6	1,2,4-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
202-704-5	98-82-8	Cumene	100	20	250	50	Pelà
202-705-0	98-83-9	Fenilpropene, 2-	246	50	492	100	-
202-849-4	100-41-4	Etilbenzene	442	100	884	200	Pelà
203-313-2	105-60-2	-Caprolattame (polvere e vapore) ^{B1}	10	-	40	-	-
203-388-1	106-35-4	Eptan-3-one	95	20	-	-	-
203-396-5	106-42-3	p-Xilene	221	50	442	100	Pelà
203-400-5	106-46-7	Dicbrobenzene, 1,4-	122	20	306	50	-
203-470-7	107-18-6	Alcol alilico	4,8	2	12,1	5	Pelà
203-473-3	107-21-1	Etilen glicol	52	20	104	40	Pelà
203-539-1	107-98-2	Metossipropano-2, 1-	375	100	568	150	Pelà
203-550-1	108-10-1	Metipentan-2-one, 4-	83	20	208	50	-
203-576-3	108-38-3	m-Xilene	221	50	442	100	Pelà
203-603-9	108-65-6	2-Metossi- 1-m etilacetato	275	50	550	100	Pelà

203-604-4	108-67-8	Mesitilene (1, 3, 5-trimetilbenzene)	100	20	-	-	-
203-628-5	108-90-7	Clorobenzene	47	10	94	20	-
203-631-1	108-94-1	Cicloesanone	40,8	10	81,6	20	Pelle
203-632-7	108-95-2	Fenolo	7,8	2	-	-	Pelle
203-726-8	109-99-9	Tetraidrofurano	150	50	300	100	Pelle
203-737-8	110-12-3	5-metilesan-2-one	95	20	-	-	-
203-767-1	110-43-0	eptano-2-one	238	50	475	100	Pelle
203-808-3	110-85-0	Piperazina (polvere e vapore) ^[8]	0,1	-	0,3	-	-
203-905-0	111-76-2	Butossietanolo-2	98	20	246	50	Pelle
203-933-3	112-07-2	2-Butossietilacetato	133	20	333	50	Pelle
204-065-8	115-10-6	Etere dimetilico	1920	1000	-	-	-
204-428-0	120-82-1	1,2,4-Triclorobenzene	15,1	2	37,8	5	Pelle
204-469-4	121-44-8	Trietilammina	8,4	2	12,6	3	Pelle
204-662-3	123-92-2	Acetato di isoamile	270	50	540	100	-
204-697-4	124-40-3	Dimetilammina	3,8	2	9,4	5	-
204-826-4	127-19-5	N,N-Dimetilacetammide	36	10	72	20	Pelle
205-480-7	141-32-2	Acrilato di n-butile	11	2	53	10	-
205-563-8	142-82-5	Eptano, n-	2085	500	-	-	-
208-394-8	526-73-8	1,2,3-Trimetilbenzene	100	20	-	-	-
208-793-7	541-85-5	5-Metileptano-3-one	53	10	107	20	-
210-946-8	626-38-0	Acetato di 1-metilbutile	270	50	540	100	-
211-047-3	628-63-7	Acetato di pentile	270	50	540	100	-
	620-11-1	Acetato di 3-amile	270	50	540	100	-
	625-16-1	Acetato di terz-amile	270	50	540	100	-
215-535-7	1330-20-7	Xilene, isomeri misti, puro	221	50	442	100	Pelle
222-995-2	3689-24-5	Sulfotep	0,1	-	-	-	Pelle
231-634-8	7664-39-3	Acido fluoridrico	1,5	1,8	2,5	3	-
231-131-3	7440-22-4	Argento, metallico	0,1	-	-	-	-
231-595-7	7647-01-0	Acido cloridrico	8	5	15	10	-
231-633-2	7664-38-2	Acido ortofosforico	1	-	2	-	-
231-635-3	7664-41-7	Ammoniaca anidra	14	20	36	50	-
231-954-8	7782-41-4	Fluoro	1,58	1	3,16	2	-
231-978-9	7783-07-5	Seleniuro di idrogeno	0,07	0,02	0,17	0,05	-
233-113-0	10035-10-6	Acido bromidrico	-	-	6,7	2	-
247-852-1	26628-22-8	Azoturo di sodio	0,1	-	0,3	-	Pelle
252-104-2	34590-94-8	(2-Metossimetiletossi) -propanolo	308	50	-	-	Pelle
		Fluoruri inorganici (espressi con F)	2,5	-	-	-	-
		Piombo inorganico e suoi composti	0,15	-	-	-	-

- [1] EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical substances)
- [2] CAS: Chemical Abstract Service Registry Number
- [3] La notazione "Pelle" attribuita ai valori limite di esposizione indica la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle
- [4] Misurato e calcolato rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore
- [5] Valore limite al di sopra del quale non vi deve essere esposizione e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, se non altrimenti specificato
- [6] mg/m₃: milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 KPa
- [7] ppm: parti per milione di aria (ml/m₃)
- [8] Il metodo di misurazione deve rilevare contemporaneamente polvere e vapore

(1) Allegato introdotto dall'art. 7, D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 (in G.U. 8 marzo 2002, n. 57) rettificato con avviso ed Errata Corrige (in G.U. 9 aprile 2002, n. 83) e così sostituito dal D.M. 26 febbraio 2004 (in G.U. 10 marzo 2004, n. 58)

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO VIII-QUATER (1)
(articolo 72-ter, comma 1, lettera e)**

**VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA
SANITARIA**

Piombo e suoi composti ionici

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico è il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue.

Per le lavoratrici in età fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

- l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, è superiore a 0,075 mg/m³;
- nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.

(1) Allegato introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificato con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO VIII-QUINQUIES(1)
(articolo 72-Novies, comma 1)****DIVIETI**

a) Agenti chimici

N. EINECS ^[1]	N. CAS ^[2]	Nome dell'agente	Limite di concentrazione per l'esenzione
202-080-4	91-59-8	2-naftilammina e suoi sali	0.1% in peso
202-177-1	92-67-1	4-amminodifenile e suoi sali	0,1% in peso
202-199-1	92-87-5	Benzidina e suoi sali	0,1% in peso
202-204-7	92-93-3	4-nitrodifenile	0,1% in peso

b) Attività lavorative: Nessuna

[1] EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

[2] CAS Chemical Abstracts Service

(1) Allegato introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 dell'8 marzo 2002 e rettificato con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO VIII-SEXIES (1)
(articolo 72-sexies, comma 2)****ATMOSFERA NELL'AMBIENTE DI LAVORO**

UNI EN 481:1994	Definizione delle frazioni granulometriche per la misurazione delle particelle aerodisperse
UNI EN 482:1998	Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici
UNI EN 689 1997	Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione.
UNI EN 838 1998	Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1076:1999	Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1231 1999	Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1232: 1999	Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. Requisiti e metodi di prova.
UNI EN 1540:2001	Terminologia
UNI EN 12919:2001	Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

(1) Allegato introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25 pubblicato su G.U. 57 del 8 marzo 2002 e rettificato con avviso ed Errata Corrige pubblicati su G.U. 9 aprile 2002, n. 83.

DECRETO LEGISLATIVO**19 settembre 1994, n. 626****ALLEGATO IX****Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici**

1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post - mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

ALLEGATO X

SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO



**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XI
(Modificato e integrato dall'art. 1 del D.M. 12 novembre 1999)**

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1. Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo. Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con asterisco (*) o con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attività comportanti rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile.

BATTERI e organismi simili

NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione " spp " si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

AGENTE BIOLOGICO	CLASSIFICAZIONE	RILIEVI
Actinobacillus actinomycetemcomitans	2	
Actinomadura madurae	2	
Actinomadura pelletieri	2	
Actinomyces gerencseriae	2	
Actinomyces israelii	2	
Actinomyces pyogenes	2	
Actinomyces spp	2	
Arcanobacterium haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)	2	
Bacillus anthracis	3	
Bacteroides fragilis	2	
Bartonella bacilliformis	2	
Bartonella (Rochalimea) spp (1)	2	
Bartonella quintana (Rochalimea quintana) (1)	2	
Bordetella bronchiseptica	2	
Bordetella parapertussis	2	
Bordetella pertussis	2	V
Borrelia burgdorferi	2	
Borrelia duttonii	2	
Borrelia recurrentis	2	
Borrelia spp	2	
Brucella abortus	3	
Brucella canis	3	
Brucella melitensis	3	
Brucella suis	3	
Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) (1)	3	
Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) (1)	3	
Campylobacter fetus	2	
Campylobacter jejuni	2	
Campylobacter spp	2	
Cardiobacterium hominis	2	
Chlamydia pneumoniae	2	
Chlamydia trachomatis	2	

Chlamydia psittaci (ceppi aviari)	3	
Clostridium botulinum	2	T
Clostridium perfringens	2	
Clostridium tetani	2	T, V
Clostridium spp	2	
Corynebacterium diphtheriae	2	T, V
Corynebacterium minutissimum	2	
Corynebacterium pseudotuberculosis	2	
Corynebacterium spp	2	
Coxiella burnetii	3	
Edwardsiella ictalura	2	
Ehrlichiasenneta (Rickettsiasenneta)	2	
Ehrlichiaspp	2	
Eikenella corrodens	2	
Enterobacter aerogenes/cloacae	2	
Enterobacter spp	2	
Enterococcus spp	2	
Erysipelothrix rhusiopathiae	2	
Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni)	2	
Escherichia coli ceppi verocitotossigenici (es. O157; H7 oppure O103) (1)	3 (**)	T
Flavobacterium meningosepticum	2	
Fluoribacter bozemanii (Legionella)	2	
Francisella tularensis (Tipo A)	3	
Francisella tularensis (Tipo B)	2	
Fusobacterium necrophorum	2	
Gardnerella vaginalis	2	
Haemophilus ducreyi	2	
Haemophilus influenzae	2	V (2)
Haemophilus spp	2	
Helicobacter pylori	2	
Klebsiella oxytoca	2	
Klebsiella pneumoniae	2	
Klebsiella spp	2	
Legionella pneumophila	2	
Legionella spp	2	
Leptospira interrogans (tutti i serotipi)	2	

Listeria monocytogenes	2	
Listeria ivanovii	2	
Morganella morganii	2	
Mycobacterium africanum	3	V
Mycobacterium avium/intracellulare	2	
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG)	3	V
Mycobacterium chelonae	2	
Mycobacterium fortuitum	2	
Mycobacterium kansasii	2	
Mycobacterium leprae	3	
Mycobacterium malmoense	2	
Mycobacterium marinum	2	
Mycobacterium microti	3 (**)	
Mycobacterium paratuberculosis	2	
Mycobacterium scrofulaceum	2	
Mycobacterium simiae	2	
Mycobacterium szulgai	2	
Mycobacterium tuberculosis	3	V
Mycobacterium ulcerans	3 (**)	
Mycobacterium xenopi	2	
Mycoplasma caviae (1)	2	
Mycoplasma hominis (1)	2	
Neisseria gonorrhoeae	2	
Neisseria gonorrhoeae	2	
Neisseria meningitidis	2	V
Nocardia asteroides	2	
Nocardia brasiliensis	2	
Nocardia farcinica	2	
Nocardia nova	2	
Nocardia otitidiscaviarum	2	
Pasteurella multocida	2	
Pasteurella spp	2	
Peptostreptococcus anaerobius	2	
Plesiomonas shigelloides	2	
Porphyromonas spp	2	
Prevotella spp	2	
Proteus mirabilis	2	
Proteus penneri	2	

Proteus vulgaris	2	
Providencia alfaciens	2	
Providencia rettgeri	2	
Providencia sp	2	
Pseudomonas aeruginosa	2	
Rhodococcus equi	2	
Rickettsiakari	3	
Rickettsiakarada	3	
Rickettsiakonorii	3	
Rickettsiakontana	3	
Rickettsiakayphi (Rickettsiakaooseri)	3	
Rickettsiakrowazekii	3	
Rickettsiakokettsii	3	
Rickettsiaktsutsuyashi	3	
Rickettsiakapp	2	
Rochalimaea quintana	2	
Salmonella arizonae	2	
Salmonella enteridis	2	
Salmonella typhi urim	2	
Salmonella paratyphi A, B, C	2	V
Salmonella typhi 3	3	V
Salmonella (altre varietà discrete)	2	
Serpulina sp	2	
Shigella boydii	2	
Shigella dysenteriae (Tipo 1)	3	T
Shigella sonnei	2	
Shigella flexneri	2	
Staphylococcus aureus	2	
Streptobacillus moniliformis	2	
Streptococcus pneumoniae	2	
Streptococcus pyogenes	2	
Streptococcus sp	2	
Streptococcus suis (1)	2	
Treponema carateum	2	
Treponema pallidum	2	
Treponema pertusum	2	
Treponema sp	2	
Vibrio cholerae (incluso El Tor)	2	

Vibrio parahaemolyticus	2	
Vibrio spp	2	
Yersinia enterocolitica	2	
Yersinia pestis	3	V
Yersinia pseudotuberculosis	2	
Yersinia spp	2	

(**) vedi introduzione punto 6

(1) Agente aggiunto dal DM 12 novembre 1999 (G.U. 27 gennaio 2000 n. 21).

(2) Rilievo aggiunto dal DM 12 novembre 1999 (G.U. 27 gennaio 2000 n. 21).

VIRUS (*)

AGENTE BIOLOGICO	CLASSIFICAZIONE	RILIEVI
Adenoviridae	2	
Arenaviridae:		
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo) (1) :		
Virus Lassa	4	
Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi neurotropi)	3	
Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi)	2	
Virus Mopeia	2	
Altri LCM-Lassa Virus complex (1)	2	
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):(1)		
Virus Guarinito (1)	4	
Virus Junin	4	
Virus Sabia (1)	4	
Virus Machupo	4	
Virus Flexal (1)	3	
Altri virus del complesso Tacaribe (1)	2	
Astroviridae	2	
Bunyaviridae:		
Bhanja (1)	2	
Virus Bunyamwera	2	
Germiston (1)	2	
Virus Oropouche	3	
Virus dell'encefalite Californiana	2	
Hantavirus:		
Hantaan (febbre emorragica coreana)	3	

Belgrado (noto anche come Dobrava)	3	
Seoul-Virus	3	
Sin Nombre (ex MuertoCanyon) (1)	3	
Puumala-Virus	2	
ProspectHillVirus	2	
Altri hantavirus	2	
Nairovirus:		
Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo	4	
Virus Hazara	2	
Phlebovirus:		
Febbre della valle del Rift	3	V
Febbre aflebotomi	2	
Virus Toscana	2	
Altri bunyaviru noti come patogeni	2	
Caliciviridae:		
Virus dell'epatite E (1)	3 (**)	
Norwalk-Virus	2	
Altri Caliciviridae	2	
Coronaviridae	2	
Fibviridae:		
Virus Ebola	4	
Virus di Marburgo	4	
Flaviviridae:		
Encefalite d'Australia (Encefalite della Wall Murray)	3	
Virus dell'encefalite d'Europa centrale	3 (**)	
Absettarov	3	
Hanzalova	3	
Hypr	3	
Kumlinge	3	
Virus della dengue tipo-4	3	
Virus dell'epatite C	3 (**)	D
Virus dell'epatite G (1)	3 (**)	D
Encefalite B giapponese	3	V
Foresta di Kyasanur	3	V
Louping ill	3 (**)	
Omsk (a)	3	V

Powassan	3	
Rocio	3	
Encefalite verno-estiva russa (a)	3	V
Encefalite di St. Louis	3	
Virus Wesselsbron	3 (**)	
Virus della Valle del Nilo	3	
Febbre gialla	3	V
Altri flavivirus noti per essere patogeni	2	
Hepadnaviridae:		
Virus dell'epatite B	3 (**)	V, D
Virus dell'epatite D (Delta) (b)	3 (**)	V, D
Herpesviridae:		
Cytomegalovirus	2	
Virus d'Epstein-Barr	2	
Herpesvirus simiae (B virus)	3	
Herpes simplex virus tipi 1 e 2	2	
Herpesvirus varicella-zoster	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 7 (1)	2	
Virus Herpes dell'uomo tipo 8 (1)	2	D
Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6)	2	
Orthomyxoviridae:		
Virus influenzale tipi A, B e C	2	V
Orthomyxoviridae trasmesse dalle zecche:		
Virus Dhori e Thogoto	2	
Papovaviridae:		
Virus BK e JC	2	D
Papillomavirus dell'uomo	2	D
Paramyxoviridae:		
Virus del morbillo	2	V
Virus della parotite (1)	2	V
Virus della malattia di Newcastle	2	
Virus parainfluenzali tipi 1-4	2	
Virus respiratorio sinciziale	2	
Parvoviridae:		
Parvovirus dell'uomo (B 19)	2	
Picornaviridae:		
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)	2	

Virus Cocksackie	2	
Virus Echo	2	
Virus dell'epatite A (enterovirus del tipo 72)	2	V
Virus della poliomielite	2	V
Rhinovirus	2	
Poxviridae:		
Bubal pox virus (e)	2	
Cowpox virus	2	
Elephantpox virus (f)	2	
Virus del nodulo del dito	2	
Molluscum contagiosum virus	2	
Monkeypox virus	3	V
Orf virus	2	
Rabbitpox virus (g)	2	
Vaccinia virus	2	
Varicella (major & minor) virus	4	V
Whitpox virus ("varicella virus")	4	V
Yatapox virus (Tana & Yaba)	2	
Reoviridae:		
Colicivirus	2	
Rotavirus umano	2	
Orbivirus	2	
Reovirus	2	
Retroviridae:		
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS)	3 (**)	D
Virus della leucemia umana e delle cellule T (HTLV) tipo 1 e 2	3 (**)	D
SIV (h) (1)	3 (**)	
Rhabdoviridae:		
Virus della rabbia	3 (**)	V
Virus della stomatite vescicolare	2	
Togaviridae:		
Alfavirus:		
Encefalite equina dell'Australia del Nord	3	V
Virus Bebaru	2	
Virus Chikungunya	3 (**)	
Virus Everglades	3 (**)	

Virus Mayaro	3	
Virus Mucambo	3 (**)	
Virus Ndumu	3	
Virus O'nyong-nyong	2	
Virus del fiume Ross	2	
Virus della foresta di Semliki	2	
Virus Sindbis	2	
Virus Tonate	3 (**)	
Encefalomielite equina dell'America dell'ovest	3	V
Encefalomielite equina del Venezuela	3	V
Altri alfavirus noti	2	
Rubivirus (rubella)	2	V
Toroviridae:	2	
Virus non classificati:		
Virus dell'epatite non ancora identificati (1)	3 (**)	D
Morbillivirus equino (1)	4	
Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i) (1) :		
Morbo di Creutzfeldt-Jakob	3	D
Variante del Morbo di Creutzfeldt-Jakob	3	D
Encefalite Spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE degli animali a queste associate (1)	3	D
Sindrome di Gerstmann-Straeussler-Scheinker	3	D
Kuru	3	D

Note

(*) Vedi introduzione, punto 5.

(**) Vedi introduzione, punto 6.

(a) Tick-borne encephalitis.

(b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).

(c) Soltanto per i tipi A e B.

(d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

(e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante del virus "vaccinia".

(f) Variante del "Cowpox".

(g) Variante di "Vaccinia".

(h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tali retrovirus.

(i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nei lavoratori il livello di contenimento 3 (**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 è sufficiente (2).

(1) Agente aggiunto dal DM 12 novembre 1999 (G.U. 27 gennaio 2000 n. 21).

(2) Punto così modificato dal DM 12 novembre 1999 (G.U. 27 gennaio 2000 n. 21).

PARASSITI

AG ENTE BIOLO G ICO	CLASSIFICA Z IONE	RILIEVI
Acanthamoeba castellani	2	
Ancylostoma duodenale	2	
Angiostrongylus cantonensis	2	
Angiostrongylus costardensis	2	
Ascaris lumbricoides	2	A
Ascaris suum	2	A
Babesia divergens	2	
Babesia microti	2	
Balantidium coli	2	
Brugia malayi	2	
Brugia pahangi	2	
Capillaria philippinensis	2	
Capillaria spp	2	
Clonorchis sinensis	2	
Clonorchis viverrini	2	
Cryptosporidium parvum	2	
Cryptosporidium spp	2	
Cyclospora cayentanensis (1)	2	
Dipetalonema streptocerca	2	
Diphyllobothrium latum	2	
Dracunculus medinensis	2	
Echinococcus granulosus	3 (**)	
Echinococcus multilocularis	3 (**)	
Echinococcus vogeli	3 (**)	
Entamoeba histolytica	2	
Fasciola gigantica	2	
Fasciola hepatica	2	
Fasciolopsis buski	2	
Giardia lamblia (Giardia intestinalis)	2	
Hymenolepis diminuta	2	
Hymenolepis nana	2	
Leishmania brasiliensis	3 (**)	
Leishmania donovani	3 (**)	

Leishmania aethiopica	2	
Leishmania mexicana	2	
Leishmania peruviana	2	
Leishmania tropica	2	
Leishmania major	2	
Leishmania spp	2	
Loa loa	2	
Mansonella ozzardi	2	
Mansonella perstans	2	
Naegleria fowleri	3	
Necator americanus	2	
Onchocerca volvulus	2	
Opisthorchis felineus	2	
Opisthorchis spp	2	
Paragonimus westermani	2	
Plasmodium falciparum	3 (**)	
Sarcocystis suihominis	2	
Schistosoma haematobium	2	
Schistosoma intercalatum	2	
Schistosoma japonicum	2	
Schistosoma mansoni	2	
Schistosoma mekongi	2	
Strongyloides stercoralis	2	
Strongyloides spp	2	
Taenia saginata	2	
Taenia solium	3 (**)	
Toxocara canis	2	
Toxoplasma gondii	2	
Trichinella spiralis	2	
Trichuris trichiura	2	
Trypanosoma brucei brucei	2	
Trypanosoma brucei gambiense	2	
Trypanosoma brucei rhodesiense	3 (**)	
Trypanosoma cruzi	3	
Wuchereria bancrofti	2	

(**) vedi introduzione punto 6

(1) Agente aggiunto dal DM 12 novembre 1999 (G.U. 27 gennaio 2000 n. 21).

FUNGHI

AGENTE BIOLOGICO	CLASSIFICAZIONE	RILIEVI
<i>Aspergillus fumigatus</i>	2	A
<i>Blastomyces dermatitidis</i>	3	
(<i>Aspergillus dermatitidis</i>)	3	
<i>Candida albicans</i>	2	A
<i>Candida tropicalis</i> (1)	2	
<i>Cladophialophora bantiana</i> (es. <i>Xylohypha bantiana</i> , <i>Cladosporium bantianum</i> o <i>trichoides</i>) (1)	3	
<i>Coccidioides immitis</i>	3	A
<i>Cryptococcus neoformans</i> var. <i>neoformans</i> (<i>Fiobasidiell neoformans</i> var. <i>neoformans</i>)	2	A
<i>Cryptococcus neoformans</i> var. <i>gattii</i> (<i>Fiobasidiell bacilliformis</i>)	2	A
<i>Emmonsia parva</i> var. <i>parva</i>	2	
<i>Emmonsia parva</i> var. <i>crecens</i>	2	
<i>Epidermophyton floccosum</i>	2	A
<i>Fonsecaea compacta</i>	2	
<i>Fonsecaea pedrosoi</i>	2	
<i>Histoplasma capsulatum</i> var. <i>capsulatum</i> (<i>Aspergillus capsulatus</i>)	3	
<i>Histoplasma capsulatum duboisii</i>	3	
<i>Madurella grisea</i>	2	
<i>Madurella mycetomatis</i>	2	
<i>Microsporium</i> spp	2	A
<i>Neotestudina rosatii</i>	2	
<i>Paracoccidioides brasiliensis</i>	3	
<i>Penicillium ameffei</i>	2	A
<i>Scedosporium apiospermum</i> , <i>Pseudallescheria boydii</i> (1)	2	
<i>Scedosporium prolificans</i> (<i>infantum</i>) (1)	2	
<i>Sporothrix schenckii</i>	2	
<i>Trichophyton rubrum</i>	2	
<i>Trichophyton</i> spp	2	

(1) Agente aggiunto dal DM 12 novembre 1999 (G.U. 27 gennaio 2000 n. 21).

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XII
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO**

Nota preliminare:

Le misure contenute in questo allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

A. Misure di contenimento	B. Livelli di contenimento		
	2	3	4
1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso edificio	No	Raccomandato	Sì
2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile	No	Sì, sull'aria estratta	Sì, sull'aria immessa e su quella estratta
3. L'accesso deve essere limitato alle persone autorizzate	Raccomandato	Sì	Sì, attraverso una camera di compensazione
4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione	No	Raccomandato	Sì
5. Specifiche procedure di disinfezione	Sì	Sì	Sì
6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica	No	Raccomandato	Sì
7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti	Raccomandato	Sì	Sì
8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura	Sì per il banco di lavoro	Sì per il banco di lavoro e il pavimento	Sì per il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti	Raccomandato	Sì	Sì
10. Deposito sicuro per agenti biologici	Sì	Sì	Sì, deposito sicuro
11. Finestra d'ispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti	Raccomandato	Raccomandato	Sì
12. I laboratori devono contenere l'attrezzatura a loro necessaria	No	Raccomandato	Sì
13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori	Ove opportuno	Sì, quando l'infezione è veicolata dall'aria	Sì
14. Inceneritori per l'eliminazione delle carcasse di animali	Raccomandato	Sì (disponibile)	Sì, sul posto
15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti	Sì	Sì	Sì, con sterilizzazione
16. Trattamento delle acque reflue	No	Facoltativo	Sì

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XIII
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI**

Agenti biologici del gruppo 1

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4.

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

Misure di contenimento	Livelli di contenimento		
	2	3	4
1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dall'ambiente	Si	Si	Si
2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni
3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni
4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:	inattivati con mezzi collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati	inattivati con mezzi chimici o fisici collaudati
5 I dispositivi di chiusura devono essere previsti in modo da:	ridurre al minimo le emissioni	evitare le emissioni	evitare le emissioni
6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata	Facoltativo	Facoltativo	Si e costruita all'uopo
a) Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico	Facoltativo	Si	Si
b) » ammesso solo il personale addetto	Facoltativo	Si	Si, attraverso camere di condizionamento
c) Il personale deve indossare tute di protezione	Si, tute da lavoro	Si	Ricambio completo
d) Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale	Si	Si	Si
e) Il personale deve fare una doccia prima di uscire dalla zona controllata	No	Facoltativo	Si
f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione	No	Facoltativo	Si

g) La zona controllata deve essere adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica	Facoltativo	Facoltativo	Si
h) La pressione ambiente nella zona controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica	No	Facoltativo	Si
i) L'aria in entrata e in uscita dalla zona controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)	No	Facoltativo	Si
j) La zona controllata deve essere concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso	No	Facoltativo	Si
k) La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni	No	Facoltativo	Si
l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale	Inattivati con mezzi collaudati	Inattivati con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati	Inattivati con mezzi fisici collaudati

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XIV (1)
ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA**

- 1) Scale aeree ad inclinazione variabile;
- 2) ponti mobili sviluppabili su carro;
- 3) ponti sospesi muniti di argano;
- 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
- 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
- 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
- 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
- 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
- 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
- 10) elementi di ponteggio;
- 11) ponteggi metallici fissi;
- 12) argani dei ponti sospesi;
- 13) funi dei ponti sospesi;
- 14) armature degli scavi;
- 15) freni dei locomotori;
- 16) micce;
- 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
- 18) opere sceniche;
- 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
- 20) teleferiche private;
- 21) elevatori trasferibili;
- 22) ponteggi sospesi motorizzati;
- 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
- 24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
- 25) apparecchi a pressione semplici;
- 26) apparecchi a pressione di gas;
- 27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
- 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
- 29) forni per oli minerali;
- 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.

(1) Allegato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 (G.U. 19 ottobre 1999 n. 246)

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

ALLEGATO XV (1)

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI
ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE**

0. Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.

1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi.

1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione d'energia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.

1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:

- a) mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
- b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
- c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei lavoratori trasportati.

1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio:

- a) installando una cabina per il conducente;
- b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore;
- c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
- d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.

1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
- b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
- c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
- d) quando il campo di visione diretto del conducente è insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
- e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
- f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sé o a causa dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
- g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
- h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.

2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura.

Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.

2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

- a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;
- b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

(1) Allegato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 (G.U. 19 ottobre 1999 n. 246).

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XV-bis(1)
(art. 88-octies, comma 1, art. 88-novies, comma 2, lettera c)**

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Osservazione preliminare.

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-octies e 88-novies.

1. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII-bis. Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

2. Classificazione delle aree a rischio di esplosione.

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive. Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è determinato da tale classificazione.

Zona 0.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 2.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20.

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21.

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attività.

Zona 22.

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di un'atmosfera esplo-

siva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifici, sia unicamente di breve durata.

Note

1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.

2. Per "normali attività" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

3. Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili

(1) Allegato introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XV-ter (1)
(art. 88-octies, comma 2, art. 88-novies, comma 2, lettera d), art. 88-decies,
commi 1 e 2)**

**A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA
SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI
AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE**

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

- a) alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive;
- b) ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.

1. Provvedimenti organizzativi.

1.1. Formazione professionale dei lavoratori. Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

- a) il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;
- b) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che

possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurre al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

- a) deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;
- b) gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;
- c) in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo.

2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplosivo superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamen-

te limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'auto-protettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

(1) Allegato introdotto dall'art. 5, D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

**DECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626**

**ALLEGATO XV-quater (1)
(art. 88-octies, comma 3)**

**SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI
ATMOSFERE ESPLOSIVE**



Area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva.

Caratteristiche:

- forma triangolare;
- lettere in nero su fondo giallo, bordo nero (il colore giallo deve costituire almeno il 50% della superficie del segnale).

(1) Allegato introdotto dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 (in G.U. 26 agosto 2003, n. 197)

**PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

GUIDE PRATICHE E MANUALI

Ernestina Greco, *Riunioni e gruppi di lavoro. Aspetti organizzativi e dinamiche psicosociali della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi*, IIMS, 2004, pagg. 32.

Considerato il ruolo critico svolto dalla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, l'autrice ne sviluppa gli aspetti normativi, organizzativi e psicosociali ad essa connessi, indicando, tra l'altro l'adozione della logica negoziale quale modalità di gestione dei possibili conflitti emergenti in tale consesso. L'opuscolo è rivolto a coloro i quali si occupano in generale dell'organizzazione e della gestione di riunioni lavorative, ma soprattutto a quanti intendano integrare e approfondire le conoscenze sulla riunione periodica prevista all'art. 11 del D.Lgs. 626/94.

Ernestina Greco, *La comunicazione: Uno strumento per la prevenzione*, IIMS, 2003, pagg. 37.

La comunicazione, importante dinamica organizzativa che influisce direttamente sulle potenzialità di sviluppo aziendale, rappresenta uno strumento privilegiato per favorire la fruizione e la diffusione della cultura della prevenzione e sicurezza lavorativa auspicata dalle vigenti normative in materia. L'opuscolo, pertanto, illustra le principali caratteristiche del processo di comunicazione al fine di consentire ai lavoratori di governare, conoscendoli, gli atti comunicativi in maniera adeguata alle diverse situazioni.

Giulia Ombuen, *Lavorare con i videoterminali*, IIMS, 2003, 48 pagg.

L'opuscolo riporta quanto previsto dalla vigente normativa - aggiornata al marzo 2003 - fornendo indicazioni comportamentali ed accorgimenti da seguire per eliminare o ridurre al minimo la probabilità del verificarsi di rischi per la sicurezza e la salute dei videoterminalisti.

Giulia Ombuen, *Lavorare in sicurezza nei cantieri*, IIMS, 2003, pagg. 48.

L'opuscolo, redatto in più lingue, fornisce informazioni di base ai lavoratori stranieri sul sistema italiano di prevenzione dei rischi nei cantieri ed è disponibile in due versioni: una nelle lingue italiano, albanese, polacco, rumeno e russo ed una nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Gli opuscoli possono essere utilizzati anche come ausilio per le attività di informazione dei lavoratori previste dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94.

Ernestina Greco, Giovanni Maria Pirone, *Il responsabile del servizio prevenzione e protezione*, IIMS, 2002, 3ª edizione, 33 pagg.

L'opuscolo descrive compiti e ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nonché individua le attitudini e le capacità richieste dalla norma per tale figura professionale il cui ruolo non è più soltanto tecnico-specialistico, come avveniva per il tradizionale addetto alla sicurezza, ma manageriale, in quanto richiede responsabilità anche gestionali sull'impiego delle risorse rispetto agli obiettivi stabiliti.

Giulia Ombuen, Maria Pia Tosti, *La movimentazione manuale dei carichi*, IIMS, 1999, 40 pagg.

L'opuscolo riporta quanto previsto dalla vigente normativa fornendo indicazioni comportamentali ed accorgimenti da seguire per eliminare o ridurre al minimo la probabilità del verificarsi di rischi per la sicurezza e la salute in attività di movimentazione di carichi. L'opuscolo è utilizzabile come ausilio per le attività di informazione previste dall'art. 21 del D.Lgs. 626/94.

Silvana Salerno, Riccardo Tartaglia e Roberto Maremmanni, *Pesare il carico mentale per prevenire la fatica mentale*, IIMS-INAIL 2000, 28 pagg.

In 31 domande e relative risposte, la prima guida su come orientarsi per affrontare i problemi di salute mentale nei luoghi di lavoro.

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: informazioni per i lavoratori stranieri, IIMS, 2000, 76 pagg.

L'opuscolo, redatto in quattro lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo), fornisce informazioni ai lavoratori stranieri sul sistema di prevenzione istituito dal D.Lgs. n.626/94.

Ernestina Greco, Maria Pia Tosti, Giulia Ombuen, Giovanni Maria Pirone, *Verso una nuova cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro*, IIMS, 2000, 382 pagg.

Il volume contiene il commento dei singoli articoli, commi e lettere in cui è suddiviso il decreto legislativo n. 626/94, integrato e modificato fino a marzo 2000, e prevede un costante raccordo tra disposizioni, soggetti sanzionati, pene comminate, commento ed entrata in vigore.

COLLANA STUDI E RICERCHE

Franco Pittau e Amedeo Spagnolo (a cura), *Immigrati e rischio infortunistico in Italia*, IIMS, 2003, pagg. 220.

Il primo studio organico, condotto dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale in collaborazione con il Dossier Statistico Immigrazione della Caritas, sui dati riguardanti i fattori di rischio infortunistico dei lavoratori immigrati: dalle inadeguatezze dei sistemi di prevenzione alla rischiosità delle mansioni, dalle condizioni sociali allo status giuridico.

Federica Mancini e Stefano Nobile (a cura), *Mobbing in area sanitaria. Un'indagine sul personale infermieristico*, IIMS, 2003, pagg. 132.

Uno studio pilota interdisciplinare, condotto dall'Istituto Italiano di Medicina Sociale in collaborazione con l'Università Campus Bio Medico di Roma, su un campione di infermieri dell'area romana al fine di analizzare il fenomeno del mobbing e formulare ipotesi interpretative circa la genesi dello stesso ed il profilo dei soggetti vittime di tale trattamento nel contesto analizzato.

Anna Maria Giannini e Paolo Bonaiuto, *Caratteristiche e condizioni dello stress negli operatori al computer. Indicazioni per la prevenzione*, IIMS, 1998, 112 pagg.

Il volume chiarisce il significato psicologico generale dello stress e delle condizioni che vi si contrappongono, attraverso una disamina dello status scientifico sull'argomento, quindi propone una rassegna critica delle conoscenze su stress e tecnologie informatiche e telematiche nonché i risultati di un'indagine-campione effettuata tra un gruppo di operatori di medio-alto livello impegnati nel lavoro al computer. Infine formula indicazioni pratiche per un'efficace azione di prevenzione contro lo "stress da computer".

Giovanni Maria Pirone (a cura), *Sicurezza sul lavoro in Europa: indagine comparata in alcuni stati membri*, IIMS, 1998, 82 pagg.

Gli autori analizzano le modalità di recepimento delle normative comunitarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro in sei Stati membri (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svezia e Italia) in considerazione delle rispettive legislazioni statali preesistenti.

COLLANA ATTI DI CONVEGNI E CONGRESSI

Fernando Panarese (a cura), *La sicurezza in ambito ospedaliero nell'ottica della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali*, IIMS, 2003, 108 pagg.

Il volume presenta gli atti del Convegno di studi organizzato dall'Ospedale "Sacro Cuore di Gesù" Fate Bene Fratelli di Benevento il 25 ottobre 2002 nell'ambito della Settimana Europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2002. I contributi proposti illustrano sia gli aspetti normativi e giurisprudenziali in materia di sicurezza sul lavoro, sia gli infortuni e le malattie professionali in ambito ospedaliero con particolare attenzione alla valutazione dei rischi.

Le pubblicazioni, in distribuzione gratuita, possono essere richieste a:

Istituto Italiano di Medicina Sociale
Servizio Biblioteca, Documentazione ed Editoria
Via Pasquale Stanislao Mancini, 28 -00196 Roma
Tel. 06.3200642/3 Fax 06.3224358
e-mail: sbde@iims.it

Inoltre, alcune delle pubblicazioni sopra menzionate possono essere consultate e/o scaricate in download, accedendo al sito internet www.iims.it dalla sezione "Informazione e Prevenzione - pubblicazioni on-line".